

TI_GERICHTE 17.2009.16 vom 17. Juni 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.16

FR: TI_GERICHTE 17.2009.16 du 17 juin 2009

IT: TI_GERICHTE 17.2009.16 del 17 giugno 2009

Regeste

Omicidio intenzionale con dolo eventuale, distinzione dalla negligenza cosciente. Forza probatoria di un singolo estratto di una deposizione. Influenza del tasso alcolemico sul rilassamento del collo e sulla predisposizione ad essere vittima di omicidio. Condanna sociale, influsso sulla pena

Erwägungen

E. 2

Poi, ha ricordato che “ dei testimoni sentiti in istruttoria, nessuno ha saputo riferire con precisione di questo asserito pugno” . Nel dettaglio, la Corte ha precisato che solo il teste Y. ha detto di avere visto RI 1 colpire la vittima con un pugno che ha creduto fosse al viso “ senza però saper fornire migliori dettagli ” e che altri testi hanno detto di avere visto RI 1 sferrare un pugno in direzione di PC “ma non hanno saputo né confermare né smentire che la vittima sia stata colpita e, se sì, proprio sulla guancia” . Ma non solo. Alcuni testi – ha continuato la Corte di prime cure – hanno detto che, in realtà, il pugno di RI 1 è andato a vuoto mentre soltanto un teste ha riferito di avere visto RI 1 colpire la vittima con un pugno al volto (sentenza pag. 74). Ciò rilevato, la Corte ha precisato di avere voluto “ scrupolosamente ” attenersi agli “ elementi certi, oggettivamente incontrovertibili ” ricordando che “ nella determinazione dei fatti oggetto del presente procedimento (...) ha dapprima verificato l’attendibilità delle versioni degli imputati, confrontandole con i dati oggettivi certi emersi in istruttoria e al dibattimento, valutando le testimonianze in modo prudente, conscia del fatto che questo caso ha suscitato, in generale, sconcerto e anche rabbia in buona parte della nostra comunità ” (sentenza, consid. I pag. 18; pag. 74). Quindi, ha ricordato come RI 1, dopo i fatti, abbia riferito a più persone di avere male alla mano poiché aveva colpito un ragazzo con un pugno e che egli, al momento dell’arresto, poche ore dopo i fatti, presentava un leggero gonfiore al dorso della mano destra (medicata alla _____ e guarita nel giro di un giorno) che il perito giudiziario ha giudicato essere compatibile con qualsiasi urto, sia con un pugno al volto che con un pugno a qualsiasi altra parte del corpo (verb. dib. pag. 49; sentenza pag. 76). Ciò detto, la Corte ha rilevato, sulla scorta delle valutazioni del perito giudiziario, che “ un pugno dato in pieno volto – così come dichiarato da RI 1 – non può non lasciare tracce sulla vittima ”. La Corte ha, poi, sottolineato che l’ipotesi del pugno alla mascella o alla mandibola era stata sottoposta dall’inizio al perito giudiziario che, perciò, “ ha eseguito una ricerca approfondita sulla salma volta a trovare traccia di un trauma” senza, però, nulla rinvenire che potesse provare tale ipotesi (sentenza pag. 76 e 77). Da ciò, la Corte di prime cure ha dedotto che “ la vittima non può essere stata colpita al volto, ossia alla mascella sinistra (ma nemmeno a quella destra) come preteso dal RI 1 e riportato dai correi poiché un tale colpo avrebbe lasciato una traccia sulla vittima (...) proprio l’assenza di qualsivoglia traccia traumatica

nella zona asseritamente colpita esclude che RI 1 abbia colpito PC con un pugno al volto tale da determinare il barcollamento o, peggio, la caduta a terra”. Per cui – ha concluso la Corte – se pugno vi è stato, “ questo non ha raggiunto l’obiettivo indicato dal RI 1; con il che il gonfiore sulle nocche della sua mano destra si spiega, semmai, con l’urto con un’altra parte del corpo della vittima o con altri traumi che può essersi procurato quel giorno in altre circostanze” (sentenza pag. 77). La Corte ha, pure, esaminato – scartandola – l’ipotesi avanzata dalla Difesa del RI 1 in aula secondo cui con quel pugno l’imputato avrebbe colpito la tempia sinistra e non la mascella della vittima sulla scorta di tre considerazioni. Dapprima, sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso RI 1 che ha sempre detto di avere colpito PC con un pugno a mano nuda: nella misura in cui le nocche della mano sono sufficientemente sensibili per “ permettere di capire se si colpisce una parte molle (la guancia) o una rigida (la tempia) ”, il fatto che egli ha sempre detto di avere colpito la guancia, non può che significare che il suo pugno è andato a colpire una parte molle del corpo, ciò che esclude già di per sé l’ipotesi avanzata dalla difesa. Peraltro, ad escludere il fatto che RI 1 possa avere colpito la tempia di PC concorre – secondo la Corte di prime cure – il fatto che tale parte della testa (coperta dai capelli e, in aggiunta, da una parrucca caratterizzata da frangia fino agli occhi, descritta in particolare a pag. 50 della sentenza) non poteva essere confusa con una guancia (sentenza pag. 78). Inoltre, a sostegno dell’esclusione dell’ipotesi difensiva, la Corte ha ricordato che è stato accertato, sulla scorta di numerose testimonianze (e, fra queste, anche quella di RI 3 e RI 1), che RI 2, quando PC già era a terra, lo ha colpito con un calcio alla testa, nella regione della tempia sinistra. Ritenuta l’ammissione – confortata, come vedremo, da altri elementi – secondo cui anche RI 1 ha colpito PC a terra con un calcio nella regione della testa, che tali due calci (quello di RI 2 e quello di RI 1) non possono non avere lasciato tracce e che il perito ha constatato l’esistenza di soli due traumi al capo, la Corte ha concluso che quei due traumi “ non possono essere stati causati allorché PC era ancora in piedi ”. Dunque – ha continuato la Corte – “ deve essere escluso che l’asserito pugno di RI 1 (...) sia per finire andato a colpire PC sulla tempia sinistra causando la ferita accertata dal perito dott. _____” e, pertanto, “ quel pugno, se c’è stato, ha avuto un impatto limitato con la vittima oppure l’ha colpita in altro luogo rispetto alla testa”, causando, probabilmente, una delle lesioni di cui alle foto n. 2 o 36 (sentenza pag. 79). Quanto al barcollare della vittima, la Corte ha precisato che “ prima di cadere a terra a seguito dei colpi ricevuti – e si trattava delle spinte, dei pugni e delle pedate – PC “ si è piegato in avanti, dando l’impressione di barcollare e meglio di poter perdere l’equilibrio ” rilevando che “ si tratta di circostanza del tutto normale per una persona che è presa a pugni e calci in piedi ”. Sulla questione, la Corte di prime cure ha, infine, precisato che “ a farlo cadere sono stati o i calci del RI 2 o, per finire, quelli di Y. o, ancora, è inciampato come ipotizzato da C. e K. ” rilevando ancora come “ sia del tutto normale che una persona, colpita con calci allo stinco, si pieghi in avanti” così come è del tutto normale che “ in quella posizione, uno o due calci sul fianco la facciano cadere” (sentenza pag. 84 e 85).

E. 2.1

con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conformi all’art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un’obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi

concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47).

E. 2.2

Un mezzo di prova o un atto istruttorio sono nulli o inutilizzabili quando sono inammissibili in quanto tali o quando sono stati raccolti in violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le modalità d'assunzione e che non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì requisiti di validità (DTF 115 IV 267; sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; L. Marazzi, *Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale*, Rep 2000, p. 39 ss; Hauser/Schweri/Hartmann, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. Auflage, § 55, nota 8). I verbali di audizione dei testi T 2, T 1, T 3, T 4, T 8 e T 7 - cui fa riferimento il ricorrente nel suo gravame - non sono (e nemmeno il ricorrente lo pretende) mezzi di prova inammissibili in quanto tali, né tanto meno sono mezzi di prova viziati di nullità per violazione delle norme procedurali che ne regolamentano l'assunzione. Pertanto, essi vanno a legittimamente costituire, insieme agli altri mezzi di prova, il materiale probatorio al vaglio dell'autorità giudicante. Per quanto attiene, invece, alla loro ponderazione ed alla loro valutazione, rientra nella facoltà del giudice decidere se fondare il proprio giudizio tenendo conto anche di queste testimonianze (G. Piquerez, *Procédure pénale suisse*, 2000, §93 n. 1942). Quando il giudizio deve poggiare su un insieme di constatate circostanze e su una molteplicità di concordanti accertamenti, spetta all'autorità valutarle nel complesso, dando ragione delle sue conclusioni. L'autorità giudicante non è comunque tenuta necessariamente a prendere posizione su ogni singola affermazione che si legge in questo o in quest'altro passo di una deposizione o di un documento (DTF 112 Ia 107 consid. 2b e rinvii) né è tenuta ad esprimersi su allegazioni non rilevanti (sentenza TF non pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999], consid. 8 bb), DTF 121 I 108 consid. 3a). Ciò non significa che la libertà di apprezzamento delle prove di cui gode il giudice di merito lo liberi dall'adottare, nella ponderazione del materiale probatorio, un metodo di valutazione logico. Infatti l'autorità giudicante è tenuta a formare la sua convinzione in modo ragionevole. L'obbligo di motivazione di una sentenza e, quindi, l'obbligo per il giudice di indicare le ragioni delle sue scelte, rappresenta, in questo senso, il mezzo di controllo del processo di formazione del giudizio (cfr. G. Piquerez, *op. cit.*, §93 n. 1944). Al giudice di merito è concesso, nella ponderazione delle prove, di esaminare una confessione in ogni sua parte e di considerarne solo quegli elementi che gli appaiono convincenti (cfr. G. Piquerez, *Precis de procédure pénale suisse*, 1994, §2 n. 1151). Allo stesso modo, il giudice può, a seconda delle circostanze, fondare il suo giudizio anche su una testimonianza controversa oppure su una deposizione ritrattata da un teste a carico (Hauser/Schweri/Hartmann, *op. cit.*, § 54, nota 4). Pertanto, il giudice non incorre in una valutazione arbitraria delle prove quando fonda il suo giudizio soltanto su alcuni (ad esclusione di altri) aspetti della deposizione di un teste, nella misura in cui li ritiene attendibili, in particolare quando questi aspetti trovano conferma in altre testimonianze o in altri riscontri oggettivi (per analogia, sentenza TF non pubblicata del 25.9.2000 [1P.608/1999], consid. 8 bb).

E. 2.3

Entrando nel merito delle sue censure d'arbitrio, il ricorrente impugna l'accertamento fatto dalla Corte di prime cure circa quanto da lui detto al Muraglione.

E. 2.3.1

La Corte di prime cure ha accertato che RI 2, al Muraglione, ha pronunciato la frase “chi picchiamo stasera” sulla scorta di quanto dichiarato da RI 1 nel suo interrogatorio dell’8 febbraio 2008. Ricordato che RI 2 ha in un primo tempo negato (PS 2.8.2008), poi dichiarato di non ricordare (MP 17.4.2008) e, infine (in aula) non escluso di avere tenuto quei propositi (verb. dib. pag. 23), la Corte ha concluso di poter credere a RI 1 poiché quando questi “ ha spontaneamente riferito tale circostanza agli inquirenti, ancora non era stato messo al corrente di quanto aveva riferito T 2 al riguardo di analoghi propositi da parte sua, di guisa che egli non può essersi inventato una tale allocuzione semplicemente per almeno dividerne la responsabilità con RI 2 ” (sentenza consid. V.2.a pag. 44 e 45). Dopo avere ricordato che RI 1 ha, in aula (verb. dib. pag. 23), ammesso di avere pronunciato la frase che gli era stata attribuita da un teste (“... adesso vado giù e se qualcuno mi rompe i coglioni lo ammazzo ”), la Corte ha precisato che quelle due frasi “ non stanno ancora a significare, come adombrato dal patrono di parte civile, che entrambi avessero avuto sin dall’inizio l’intenzione di picchiare o, peggio, di uccidere qualcuno ” ma che esse andavano, comunque, lette come “ la chiara espressione della prontezza a menare le mani alla prima occasione” (sentenza, consid. V.2.c. pag. 47).

E. 2.3.2

con rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii). La conclusione per cui l'autore ha accettato il risultato non può tuttavia essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; cfr. sentenza del TF non pubblicata del 9 aprile 2009 [6B_1004/2008], consid. 3.1., pag. 6).

E. 2.3.3

Riguardo l’ammissione di RI 1 di avere scaricato le colpe su RI 2 per alleggerire le proprie, va detto che essa è riferita alle dichiarazioni inizialmente fatte in merito a pugni dati da RI 2, dichiarazioni, poi, corrette (cfr. verb. dib. pag. 31). Non vi è, invece, traccia di ammissioni del genere riferite a tutte le dichiarazioni fatte. Ma, in ogni modo, fondato, non soltanto sulle dichiarazioni del correo, ma anche sull’ammissione – che è tale pur se stentata – fatta in aula dallo stesso RI 2, l’accertamento della Corte non presta il fianco a censure d’arbitrio, ritenuto, peraltro, come siano state indicate in sentenza in modo chiaro e sostenibile le ragioni per cui le dichiarazioni di RI 1 sono state ritenute attendibili. Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto. La censura relativa a quanto dedotto dalla Corte dalle frasi pronunciate da RI 1 e RI 2 è, invece, irricevibile in quanto manifestamente appellatoria: sostenendo come la sua interpretazione dei propositi tenuti dai due sia migliore rispetto a quella della Corte, il ricorrente ancora non ne dimostra l’arbitrarietà.

E. 2.4

Continuando nel suo esposto, il ricorrente censura l’accertamento della Corte secondo cui, al momento dell’intervento di RI 3, la discussione fra gli “amici di S. e gli amici di C.” era ormai appianata.

E. 2.4.1

La Corte di prime cure ha accertato che, quando i tre raggiunsero il gruppetto - composto, fra gli altri, da S., PC, i suoi amici e C: - e diedero il via al pestaggio (RI 3 con le spinte e gli

altri due come visto sopra), la situazione di agitazione dovuta al comportamento inadeguato di S. (agitazione che era rimasta, però, a livello verbale e non era mai degenerata in violenza fisica) era praticamente già risolta sulla scorta delle testimonianze concordi di numerose persone che hanno assistito alla scena (consid. VII.4, pag. 57-62) nonché di quelle dello stesso RI 2 e degli altri due imputati (sentenza pag. 63). Fra le testimonianze citate dalla Corte a sostegno del suo accertamento, vi è quella di C: che ha detto “ sono così riuscito a calmare gli animi, nel senso che la discussione era terminata e ognuno si stava recando per la propria strada ” (sentenza pag. 61). In particolare, sulla base delle concordi testimonianze di cui s’è detto, la Corte ha accertato che l’unico che, prima dell’aggressione a PC, ebbe quella sera “atteggiamenti inconsulti” era S.. Ora, che anche questi fosse stato portato alla calma al momento dell’arrivo dei tre, è provato anche – ha continuato la Corte – dal fatto che nessuno dei tre accusati ha mai fatto cenno “ alla presenza di una persona ubriaca che aveva atteggiamenti inconsulti ”. Questo dimostra – a mente della Corte – come “nessuno dei tre sapesse nulla di quanto era avvenuto” e “come, perciò, la situazione fosse, a quel momento, del tutto tranquilla ” (sentenza pag. 64 consid. VII.4, pag. 64). La Corte ha, poi, accertato che PC stava parlando del tutto tranquillamente con C: sulla base, come detto, delle numerose testimonianze concordi citate al consid. VII. Fra queste, in particolare, quella di T 5 (un ragazzo del “gruppo C.”, cfr. sentenza pag. 55) che ha dichiarato che “ PC in modo educato e tranquillo ci ha detto che il suo amico era già ubriaco e che bisognava lasciar perdere ” (sentenza pag. 58). Sulla scorta di questi accertamenti, la Corte ha concluso che RI 3 si è avventato su PC “ senza nessuna ragione plausibile, senza sapere nulla di quanto in precedenza successo” così come RI 2 e RI 1 che intervennero dopo RI 3, anche loro senza avere nessuna percezione di quanto accaduto in precedenza e senza che PC avesse anche soltanto dato adito a qualsivoglia reazione equivoca o equivocabile “ nemmeno dopo la prima aggressione di RI 3 ” (sentenza pag. 66). Pertanto – la Corte ha concluso – per RI 2 e RI 1 “ è senz’altro più plausibile che lo abbiano fatto perché quella sera avevano fin dall’inizio messo in preventivo, con l’esternazione già al Muraglione (..) di usare violenza, di menare le mani alla prima occasione ” (sentenza pag. 66).

E. 2.4.2

Appoggiandosi sulla deposizione di T 1, il ricorrente sostiene che, al momento in cui loro hanno raggiunto PC e gli altri, “ la discussione sorta non era del tutto appianata ” e che “ nell’aria vi era ancora tensione, c’era chi spintonava (S.) e non soltanto una discussione dai toni nemmeno accesi ”(ricorso pag. 11). Il ricorrente continua sostenendo che egli a quel momento “ non aveva intenzione di menare le mani contrariamente a quanto ritenuto a torto dalla Corte ” e affermando che “è di conseguenza recisamente e fermamente contestato l’assunto della Corte (...) secondo il quale RI 2 e RI 1 sarebbero intervenuti nella lite soltanto per concretizzare i propositi espressi a inizio serata ” (ricorso pag. 12). Il ricorrente ripropone, poi, la stessa censura a pag. 26 e 27 del suo esposto. Egli taccia ancora una volta di arbitrio l’accertamento secondo cui egli sarebbe intervenuto solo per menare le mani. In realtà – egli continua – loro (lui e RI 1) iniziarono a picchiare poiché videro “ il loro amico RI 3 coinvolto a tutti gli effetti in una colluttazione con PC” (ricorso pag. 27).

E. 2.4.3

Ancora una volta la censura ricorsuale è irricevibile in quanto manifestamente appellatoria. Invece di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza, il ricorrente si limita a proporre una sua interpretazione dei fatti. Quand’anche questa fosse preferibile a quella della prima Corte – e lo si dice a puro titolo ipotetico – ciò non basta ancora, e di gran lunga, a

sostanziare un ricorso per arbitrio. Il ricorrente ha dimenticato i limiti cognitivi di questa Corte: su questo punto il ricorso va, dunque, dichiarato irricevibile. Si rileva, comunque, che sostenere che RI 2 e RI 1 intervennero perché videro “ il loro amico RI 3 coinvolto a tutti gli effetti in una colluttazione con PC” è temerario: parlare di colluttazione fra RI 3 e PC è andare contro ogni risultanza istruttoria da cui emerge che RI 3 spintonava e PC subiva. Una colluttazione è cosa diversa da un’aggressione. A titolo abbondanziale, si rileva come - quand’anche su questo punto il ricorso avesse superato la soglia della ricevibilità - esso avrebbe dovuto essere respinto ritenuto come la prima Corte ha fondato il suo accertamento su una serie di testimonianze concordanti la cui sostenibile valutazione rende vana ogni censura d’arbitrio.

E. 2.5

Dopo essersi espresso a ruota libera sulla perizia giudiziaria ed i rapporti dei medici consultati dalle parti (ricorso pag. 12-18), il ricorrente taccia di arbitrario l’accertamento della Corte secondo cui PC, al momento dei fatti, presentava un tasso di alcolemia dell’ 0,32 ‰ . In realtà – egli sostiene - doveva “ essere ritenuto un tasso medio di alcolemia della vittima al momento dei fatti di almeno 0,8 ‰ , ovvero già suscettibile, secondo il perito medesimo di parte civile, di provocare un rilassamento dei muscoli e un calo di attenzione ” (ricorso pag. 19-20). Questa censura – avanzata, sembra (ma la cosa non è stata precisata), nel tentativo di rendere più verosimile l’ipotesi del ruolo causale della spinta nella lacerazione dell’arteria – è irricevibile: da un lato, perché da essa il ricorrente nulla deduce in relazione al giudizio impugnato e, d’altro lato, in quanto contraria al principio della buona fede processuale. Si legge, infatti, nel verbale dibattimentale che “ in merito all’alcolemia della vittima, le parti non contestano il dato dello 0,31 ‰ ” (verb. dib. pag. 25). Quand’anche ciò non fosse, comunque, le argomentazioni svolte dal ricorrente non bastano a sostanziare un arbitrio nell’accertamento del tasso di alcolemia presentato dalla vittima che è stato effettuato dalla prima Corte in base ad un’interpretazione sostenibile del materiale probatorio a disposizione (cfr. sentenza di primo grado pag. 53-54). Infine, si rileva come un ipotetico accoglimento della censura ricorsuale non porterebbe a nulla visto che al dibattimento il dott. _____ ha precisato che soltanto tassi d’alcolemia pari all’ 1/2/3 ‰ possono portare a rilassamenti muscolari sufficienti a favorire “i meccanismi riscontrati come causa della morte” (verb. dib. pag. 53) e che lo stesso dott. _____ ha avuto modo di affermare che “ foss’anche il tasso alcolemico di PC del 3 ‰ , non romperebbe il nesso di causalità ” (verb. dib. pag. 60).

E. 2.6

Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di essere caduta in arbitrio accertando che il pestaggio si è svolto in pochi minuti.

E. 2.6.1

Sulla questione, la Corte, dopo avere rilevato che il luogo dei fatti distava poche decine di metri dal capannone di via _____ e che la durata dell’aggressione non poteva essere stabilita con certezza poiché il rilevamento dell’orario d’allerta dei soccorsi (ore 23.46) è stato fatto con un orologio diverso da quello che ha rilevato l’orario di uscita dei tre dal capannone (23.41), ha concluso che alla cosa “ non ha da essere dato particolare rilievo, bastando la constatazione che il tutto si è svolto in pochi minuti ”(sentenza, consid. VIII, pag. 67). Ancora in seguito, la Corte di prime cure ha sottolineato che non è possibile definire più precisamente la durata dell’aggressione, ritenuto che gli unici dati temporali

certi sono stati rilevati da orologi diversi “ senza verifica del décalage” . Tuttavia, la Corte ha potuto scartare che il pestaggio sia durato solo alcuni secondi poiché i testi che hanno dato tale valutazione sui tempi “ hanno riferito di proprie impressioni personali, non certo rilevate con il cronometro in mano ” e poiché “ per la maggior parte di essi deve valere che hanno visto solo questa o quella parte ” e non l’intera aggressione (sentenza pag. 132).

E. 2.6.2

Il ricorrente taccia di troppo semplicistico l’accertamento della Corte che – a mente sua - avrebbe, invece, dovuto “ accertare ed estrapolare il tempo impiegato dagli accusati per spostarsi dal capannone al luogo dei fatti così come il tempo di abbandono del luogo dei fatti ”. Rileva, poi, come “ alcuni testi ” – di cui non fa il nome – abbiano dichiarato che il tutto si svolse in secondi. Pertanto – conclude il ricorrente - in applicazione del principio in dubio pro reo , la Corte avrebbe dovuto considerare che l’aggressione è durata una manciata di secondi (ricorso pag. 26).

E. 2.6.3

La censura ricorsuale è ancora una volta irricevibile in quanto le argomentazioni su cui viene fondata la tesi dell’arbitrio in cui sarebbe incorsa la prima Corte accertando che l’aggressione è durata pochi minuti sono di natura appellatoria. In un ricorso per cassazione, il ricorrente deve sostanziare l’arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano manifestamente insostenibili, in quanto destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti, precisando con quali risultanze istruttorie essi sarebbero manifestamente inconciliabili. Non è certamente sufficiente, nel contesto di un ricorso in cassazione, allegare che “alcuni testi” – senza, peraltro, nemmeno indicarne il nome – avrebbero detto che l’aggressione è durata una manciata di secondi per sostanziare l’arbitrio. Il ricorrente si sarebbe dovuto confrontare con le argomentazioni della Corte – che egli nemmeno sfiora - e non limitarsi a sostenere che la sua ricostruzione dei fatti è migliore di quella della Corte. Nemmeno aiuta il ricorrente l’appellarsi al principio in dubio pro reo avendo, in questa sede, tale principio identica portata del divieto dell’arbitrio.

E. 2.7

Il ricorrente continua il suo esposto contestando gli accertamenti della Corte in relazione al pugno che RI 1 ha sostenuto di avere sferrato a PC all’inizio del suo intervento.

E. 2.7.1

Sulla questione del pugno inizialmente sferrato da RI 1, la Corte ha, dapprima, ricordato le dichiarazioni dello stesso RI 1, quelle di RI 3 e quelle di RI

E. 2.7.2

Il ricorrente rimprovera alla Corte di prime cure di avere sbagliato nel ritenere che non vi erano riscontri evidenti del pugno che RI 1 ha dichiarato di avere dato a PC: in realtà, la lesione accertata sulla tempia sinistra della vittima potrebbe essere stata causata dal pugno che RI 1 ha dichiarato di avere sferrato con forza visto che per colpirlo era “ andato con il braccio destro e la spalla all’indietro e poi gli ho tirato il pugno nel quale ho impiegato tutta la forza anche della spalla e del braccio ” tanto che la mano destra gli si gonfiò. Riguardo le argomentazioni della prima Corte, il ricorrente rileva che, non essendovi agli atti la dimensione del pugno di RI 1, non è escluso che questi abbia colpito con una parte delle nocche la tempia ed un’altra parte il viso. Rileva, inoltre, che non è stato accertato che RI 1

ha affermato di avere colpito una parte molle (guancia) o una parte dura (tempia) e che nemmeno è stato accertato se, al momento del pugno, la vittima aveva ancora in testa la parrucca o se questa era caduta dopo i primi spintoni di RI 3. Inoltre – continua il ricorrente - c'è da chiedersi dove la Corte abbia trovato le competenze scientifiche per accertare il grado di sensibilità delle nocche mentre il discorso della Corte circa la presenza della parrucca e dei capelli è incomprensibile (ricorso pag. 33). Continuando, il ricorrente sostiene che le testimonianze citate dalla Corte non possono essere determinanti: quella di RI 1 poiché ha ammesso di avere caricato di responsabilità RI 2 per alleggerire le proprie e le altre poiché “ non possono portare ad un accertamento degno di fede ” (ricorso pag. 31 e 32). Infine, sulla questione, il ricorrente sostiene come la Corte abbia violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi ricostruttive perfettamente plausibili e più favorevoli agli accusati, quale quella secondo cui RI 1 colpì PC con un pugno alla tempia sinistra talmente forte da causargli una delle lesioni fatali (ricorso pag. 33).

E. 2.7.3

Nonostante la lunga esposizione, il ricorrente non dimostra in che modo gli accertamenti della Corte di prime cure – ampiamente motivati con argomentazioni del tutto sostenibili – siano arbitrari. Certamente, il ricorrente non dimostra il preteso arbitrio con le considerazioni secondo cui non sarebbero state accertate le dimensioni del pugno di RI 1 così come non sarebbe stato accertato se la vittima, al momento del pugno inferto da RI 2, aveva ancora in testa la parrucca o se questa era caduta dopo i primi spintoni di RI 3. Si tratta di considerazioni pretestuose. Quella sulle dimensioni del pugno è totalmente irrilevante nella misura in cui, quand'anche solo una parte del pugno di RI 1 avesse colpito la guancia della vittima, su questa il dott. _____ – viste le categoriche dichiarazioni di tutti i periti (cfr., in part., classeur F, sez 2, ad 17; verb. dib. pag. 49; doc. TPC 25 p. 3; doc. TPC 26 pag. 21) - avrebbe dovuto constatare dei segni che, invece, non c'erano. La seconda è basata sul nulla nella misura in cui mai è stato preteso che la vittima avesse perso la parrucca dopo i primi spintoni (ipotesi, del resto, in sé poco probabile). Priva di qualsiasi serietà è la censura relativa al mancato accertamento sul fatto che RI 1 abbia detto di avere colpito una parte molle: è evidente che la Corte ha dedotto – potendolo fare senza arbitrio – tale affermazione dalla dichiarazione di RI 1 secondo cui il suo pugno è andato a colpire la guancia (cfr., in particolare, sue dichiarazioni 11.2.2008 e 30.4.2008 citate a pag. 72 della sentenza di primo grado). Altrettanto priva di qualsivoglia serietà è la considerazione ricorsuale secondo cui la Corte non avrebbe le “ competenze medico-scientifiche per affermare che le nocche sono sensibili e sarebbe possibile comprendere se si colpisce una parte molle o dura del corpo ” (ricorso pag. 33): si suggerisce al ricorrente di verificare da solo la questione provando a colpire con le nocche una superficie dura ed una molle e parzialmente cedevole. Infine, incomprensibile appare, non tanto la considerazione della Corte sulla presenza dei capelli e della parrucca, quanto piuttosto la mancata sua comprensione da parte del ricorrente: è evidente che, con quelle considerazioni, la Corte intendeva dire che, se davvero il pugno di RI 1 avesse colpito la tempia della vittima, RI 1 non avrebbe potuto non percepire la presenza dei capelli - o ancor più della parrucca - ciò che gli avrebbe fatto subito comprendere che non aveva colpito la guancia. Inconferente è l'obiezione ricorsuale relativa alla pretesa inutilizzabilità delle testimonianze: da un lato, per costante giurisprudenza, il giudice può, valutandola alla luce delle altre emergenze istruttorie, ritenere probante anche soltanto una parte di una deposizione e, soprattutto, la stessa Corte ha, in concreto, premesso alle sue constatazioni di avere, a causa della grande emotività suscitata dai fatti oggetto del procedimento, valutato in modo estremamente

prudente le dichiarazioni dei testi e di avere avuto cura di verificare ogni dichiarazione mettendola a confronto con i dati oggettivi certi emersi in istruttoria e al dibattimento (cfr. sentenza pag. 18). Di questa preoccupazione sono prova le considerazioni poste dalla Corte alla base dei propri accertamenti e riprodotte al considerando precedente. Ma, quand'anche alle obiezioni ricorsuali appena citate si dovesse – per puro scrupolo argomentativo – attribuire la dignità che non hanno, esse ancora non porterebbero ad alcunché poiché le argomentazioni che la Corte ha portato a sostegno dell'accertamento secondo cui il pugno che RI 1 ha preteso di avere sferrato non ha colpito il viso di PC sono convincenti, numerose e, insieme, del tutto bastevoli a fondare un accertamento non arbitrario (cfr. considerando precedente la cui lettura basta a confutare le affermazioni secondo cui la Corte di prime cure non avrebbe trovato una spiegazione sostenibile al gonfiore della mano di RI 1 o al barcollare della vittima). Né il ricorrente sostanzia l'arbitrio in cui egli pretende che sarebbe incorsa la prima Corte dilungandosi nella costruzione autonoma di un'ipotesi fattuale diversa da quella accertata in prima sede e che, peraltro, come tale, appare esclusa dalla considerazione del perito giudiziario che ha escluso che la lesione nella zona temporale sinistra possa essere stata causata da uno dei pugni descritti dagli imputati (cfr. rapporto 18.6.2008 pag. 7 ad 19). Lo si ripete. Quand'anche una diversa interpretazione del materiale istruttorio fosse sostenibile o persino preferibile a quella della prima Corte, questo non basta ancora a dimostrare l'arbitrio (cfr. consid. 1), cioè il presupposto indispensabile per l'accoglimento di un ricorso in cassazione. Nemmeno sostengono il ricorrente le sue considerazioni secondo cui la Corte avrebbe violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi di fatto perfettamente plausibili e più favorevoli agli accusati. Il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Questo principio – che non impone che l'assunzione delle prove conduca ad un'assoluta certezza poiché semplici dubbi teorici sono sempre possibili - è disatteso soltanto quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Questo non è il caso in concreto: la semplice possibilità che i fatti possano essersi svolti in modo diverso da quanto accertato con una lettura sostenibile e convincente del materiale istruttorio non basta ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. La tesi ricorsuale, invece, vuole imporre, in ogni processo di natura anche solo parzialmente indiziaria, l'obbligatorietà per il giudice della presa in considerazione della fattispecie più favorevole all'imputato, indipendentemente dal significato probatorio dell'insieme degli elementi istruttori raccolti. Anche su questo punto, dunque, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va respinto.

E. 2.8

Il ricorrente contesta, poi, l'accertamento secondo cui egli avrebbe dato un calcio alla tempia sinistra di PC.

E. 2.8.1

Sulla questione, la Corte di prime cure ha, dapprima, ricordato che RI 2 ha, all'inizio, preteso che l'aggressione terminò quando PC cadde a terra per poi sostenere, davanti ai poliziotti e al GIAR, di non ricordare nulla di quanto accaduto quando la vittima era a terra e per, in seguito ancora, affermare che né lui né i suoi amici hanno colpito PC quando era a terra e per, poi, tornare a sostenere la versione del vuoto di memoria. La Corte ha, poi,

ricordato che, nel seguito dell'inchiesta, RI 2, rispondendo alle domande degli inquirenti, ha intercalato ai " non ricordo " il " non posso escludere di averlo colpito con diversi calci quando era a terra e anche alla testa " (PP 29.4.2008) o il " è molto probabile che abbia tirato dei calci a PC " (PP 6.6.2008). Valutando queste dichiarazioni di RI 2, la Corte ha scartato, come inverosimili, quelle sul vuoto di memoria: "non è infatti ammissibile – ha spiegato la Corte – che gli si sia spenta la luce dei ricordi a partire dal momento in cui la vittima era a terra fino all'istante immediatamente successivo alla fine dell'aggressione allorquando, come vedremo, ha insistito a sottolineare che fu il primo a lasciare il luogo dell'aggressione " (sentenza pag. 89-90; cfr., anche, pag. 94). La Corte ha, poi, ricordato che sia RI 1 che RI 3 – durante l'inchiesta e al dibattimento - hanno dichiarato che anche RI 2 ha colpito la vittima a terra con almeno un calcio alla tempia sinistra, che altri testi (T 6 e T 7) hanno, poi, confermato che RI 2 ha colpito alla testa PC quando era a terra e, infine, che un altro teste (T 4) ha riferito di avere visto PC venire colpito da un calcio alla tempia senza essere in grado di dire da chi provenisse il colpo. Pertanto, richiamati gli accertamenti effettuati in precedenza secondo cui il calcio di RI 1 non aveva colpito la tempia sinistra (accertamento di cui diremo in seguito), la Corte ha considerato " al di là di ogni ragionevole dubbio " che il calcio che ha colpito la tempia sinistra di PC è stato sferrato da RI 2 (sentenza pag. 104-106).

E. 2.8.2

Nel suo allegato, il ricorrente rileva, dapprima, come egli ricordi di avere dato dei calci ma non ricordi il punto in cui questi calci hanno colpito la vittima sottolineando come questo suo non ricordare sia del tutto normale visto che era buio e che la confusione regnava sovrana. Quindi – sostiene – contrariamente a quanto sostenuto dalla pubblica accusa, egli non ha negato le proprie responsabilità: semplicemente, non sa precisare, a causa proprio della confusione di quel momento, quale parte del corpo ha colpito con i calci. Ciò rilevato, il ricorrente continua sostenendo che la Corte ha sbagliato accertando che la lesione riscontrata sulla tempia sinistra di PC è stata causata da un suo calcio. Da un lato, la Corte non può – sempre secondo il ricorrente - usare a sostegno dei suoi accertamenti le dichiarazioni di RI 1 proprio perché questi ha dichiarato, in aula, di avere addossato colpe a RI 2 per alleggerire le proprie responsabilità. Su questa questione, poi, l'inaffidabilità delle dichiarazioni di RI 1 risulta anche – sempre a mente del ricorrente – dal fatto che lui ha detto di avere visto RI 2 colpire PC con un calcio alla testa per la prima volta il 23.4.2008, quindi a più di 2 mesi dall'inizio dell'inchiesta, nonché dal fatto che egli ha atteso un'ulteriore settimana prima di parlare della tempia sinistra. Nemmeno gli accertamenti della Corte possono – sempre secondo il ricorrente – basarsi su RI 3 che ha detto che RI 2 ha colpito PC con un calcio " alla testa, penso in faccia " e, poi, ha detto di avere visto che " gli ha tirato un calcio, colpendolo alla parte sinistra del viso " poiché – continua il ricorrente – " la faccia, rispettivamente il viso (...) non è certo la tempia sinistra ". Nemmeno l'accertamento può – secondo il ricorrente – essere fondato sulle testimonianze di T 6 e di T 4: il primo ha detto di avere visto RI 2 dare un calcio in testa e/o in faccia e il secondo ha parlato della tempia senza precisare se sinistra o destra e senza avere visto chi ha inferto il colpo. Il ricorrente sostiene, inoltre, come queste due testimonianze non possano, in ogni caso, essere utilizzate nella misura in cui è accertato che i due testi hanno reso dichiarazioni su alcune circostanze (numero di aggressori, indumenti portati dagli aggressori, numero di calci,..) che si sono rivelate non conformi alla realtà: " non si può, pena cadere nel manifesto arbitrio, fare come ha fatto la Corte e scegliere parti di una testimonianza (quella a carico) e scartare quella parte che è a favore dell'accusato ". Il ricorrente conclude, su

questo punto, il suo esposto affermando che vi è, poi, da chiedersi come abbiano potuto i testi vedere la tempia sinistra di PC visto che questi, quando era a terra, giaceva sul fianco sinistro. Pertanto – termina il ricorrente – “ non vi è una sola testimonianza affidabile che possa attribuire con certezza a RI 2 di avere inferto un calcio alla tempia sinistra “. Altrettanto arbitrario è, infine, l’accertamento secondo cui si trattò di un calcio ben assestato poiché “ nessun teste riferisce quanto accertato dalla Corte ” (ricorso pag. 40-45). Del resto – continua il ricorrente – il fatto che non siano stati trovati DNA o sangue della vittima sulla scarpa di RI 2 è la prova che il calcio accertato dalla Corte non è mai stato sferrato (ricorso pag. 46-47).

E. 2.8.3

Questa Corte prende atto che ora RI 2 non nega più di avere dato dei calci quando PC era a terra (così come, fra l’altro, ricordato dalla Corte di prime cure a pag. 88 della sua sentenza), che nemmeno ribadisce i suoi non ricordo e/o non escludo e che, comunque, fa un piccolo passo in più verso l’ammissione rispetto ai “ non posso escludere di averlo colpito con diversi calci quando era a terra e anche alla testa ” e “ è molto probabile che abbia tirato dei calci a PC ” (cfr. sentenza di primo grado, pag. 88-89). In sede di ricorso, RI 2 dichiara di ricordare di avere dato dei calci a PC quando era a terra. Soltanto sostiene di non ricordare quale parte del corpo di PC abbia colpito con quei calci. Rilevata questa nuova versione – che non può che confermare il giudizio di non credibilità fatto dalla prima Corte in relazione alle sue dichiarazioni - questa Corte deve sottolineare che quel che RI 2 prima negava, poi non escludeva e oggi ricorda soltanto in parte, i suoi correi ben lo ricordavano sia in sede di inchiesta che al dibattimento tanto che le loro dichiarazioni – unite a quelle dei testi citati – hanno permesso alla Corte di prime cure di accertare senza arbitrio che, quando PC era a terra e tentava di rialzarsi, dopo che RI 1 lo colpì con un calcio al collo, anche RI 2 intervenne nello stesso modo colpendo la vittima alla tempia sinistra. La Corte ben poteva utilizzare, a sostegno dei propri accertamenti, le dichiarazioni, non solo di RI 3, ma anche di RI 1. Dell’asserita ammissione di avere voluto danneggiare il correo per difendere sé stesso già s’è detto: essa non può venire generalizzata a tutte le dichiarazioni di RI 1. Ma, in ogni caso, mal si comprende come si possa sostenere che, dichiarando di avere visto RI 2 colpire il volto di PC con un calcio, RI 1 abbia voluto scagionare se stesso o diminuire le proprie responsabilità nella misura in cui egli ha ammesso, sin dall’inizio, di avere colpito la vittima, in precedenza, nello stesso modo. Nemmeno la tesi sulle pretese modifiche di versione in corso di inchiesta aiutano il ricorrente. In realtà, RI 1 già nel verbale del 2.2.2008, ha detto di avere visto RI 2 colpire la vittima in testa con uno o due calci. Se è vero che, poi, si è corretto affermando di non ricordare dove i calci di RI 2 avessero colpito, è anche vero che poi si è nuovamente corretto e, già il 23.4.2008, parlava di calci che avevano colpito la parte sinistra della testa. Che abbia parlato di tempia soltanto nell’interrogatorio successivo non inficia la sua credibilità: si tratta, all’evidenza, di una precisazione fatta in risposta ad una domanda dell’interrogante. La tesi ricorsuale secondo cui dalle dichiarazioni di RI 3 la Corte non potrebbe desumere che il calcio di RI 2 ha colpito la tempia sinistra della vittima poiché RI 3 ha parlato di “ testa ” e poi di “ viso ” ma non di “ tempia ” è inconcludente nella misura in cui è evidente il suo carattere pretestuoso, soprattutto se si pone mente al fatto che RI 3 ha da subito precisato che la parte del viso o della faccia colpita dal calcio di RI 2 era quella sinistra. Altrettanto infondate sono le censure ricorsuali riguardo i testi e le loro dichiarazioni. Da un lato, non è vero quanto preteso dal ricorrente a pag. 45 del suo esposto secondo cui i testi non avrebbero potuto vedere RI 2 colpire la vittima alla tempia sinistra

poiché questa “era rannicchiata in posizione fetale sul fianco sinistro, dunque con la tempia sinistra rivolta alla strada”. In effetti, risulta dagli accertamenti della Corte di prime cure che, mentre è stata colpita – per dirla con RI 3 - alla parte sinistra del viso o della faccia, la vittima cercava di rialzarsi ed aveva, quindi, “la testa leggermente sollevata da terra” (sentenza pag. 101 lett. c). Irrilevante è, poi, anche che un teste abbia detto che il calcio colpì la faccia della vittima e non la tempia: si era di notte, c’era confusione e il tutto si è svolto molto velocemente. Assurdo, poiché irrealistico, è pretendere - come fa il ricorrente - dai testi una precisione da pizzicagnolo. La pretesa del ricorrente è tanto più assurda se solo si pensa che, appena prima, egli stesso invocava il buio, la confusione e la concitazione del momento per spiegare le sue reticenze (e meglio, per spiegare i motivi per cui lui non sa dove ha colpito). Nemmeno è fondata la tesi ricorsuale secondo cui la Corte non potrebbe usare a sostegno del suo accertamento circa il calcio assestato da RI 2 la deposizione di un teste che ha, sì, parlato di un calcio alla tempia ma non ha saputo dire chi abbia sferrato tale calcio. Emerge con evidenza dalle argomentazioni della prima Corte che il suo accertamento riguardo il calcio di RI 2 e la parte da lui colpita è il frutto della valutazione complessiva di una serie di emergenze probatorie che, insieme, permettevano di concludere senza arbitrio che la pedata di RI 2 colpì la vittima alla tempia sinistra. Altrettanto non decisivo è il fatto che i testi abbiano detto anche cose che non si sono rivelate conformi agli accertamenti della Corte. In situazioni concitate come quella che ha dato origine al procedimento penale è del tutto plausibile che i testi non registrino sempre correttamente tutti gli eventi. Ed è proprio per porre rimedio a questi margini di errore che occorre valutare – così come ha fatto la Corte di prime cure – le dichiarazioni sulla scorta delle diverse emergenze, in un esame complessivo. Esame complessivo non significa – come vuole il ricorrente – che una testimonianza vada considerata un valido mezzo di prova soltanto quando essa si riveli fedefacente in tutte le sue parti. Significa, invece, che il giudice deve valutare il valore probante del materiale istruttorio raccolto – e, dunque, anche delle testimonianze - considerandolo nel suo insieme. E in questa considerazione d’insieme il giudice può – argomentando in modo sostenibile (cfr., per esempio, sentenza pag. 106) – ritenere probante una o più parti di una testimonianza ad esclusione di altre senza cadere in arbitrio. Dunque, in concreto, a sostanziare l’accertamento della Corte di prime cure vi sono – oltre le claudicanti affermazioni dello stesso RI 2 - le dichiarazioni concordanti di RI 1 e RI 3 cui si aggiungono le dichiarazioni dei testi citati che, insieme, concorrono a sostanziare quelle dei due correi di RI 2 e gli accertamenti peritali riguardo le lesioni accertate sul volto della vittima di cui la Corte ha ampiamente parlato. Nell’esame complessivo del materiale istruttorio la Corte di prime cure ha ritenuto delle diverse emergenze quelle parti che andavano a confortarsi l’una l’altra e che, insieme, concorrevano a fondare un accertamento non arbitrario. Il mancato ritrovamento di sangue sulle scarpe di RI 2 non può, in questo contesto, avere il significato voluto dal ricorrente (non è, peraltro, accertato né è obbligato che la lesione alla tempia abbia causato un sanguinamento immediato). Né il ricorrente può essere seguito nel ragionamento riguardo le tracce di DNA già soltanto per il fatto che la sua affermazione secondo cui RI 2 – se le cose fossero andate come accertato dalla Corte – avrebbe dovuto colpire la vittima con la parte superiore della scarpa (e non con la suola dove sono state ritrovate le tracce di DNA) è una sua pura congettura. Non vi è nessun accertamento in merito e quel che lui sostiene non è una conclusione obbligata, visto, peraltro, l’accertamento secondo cui PC, mentre veniva preso a calci in testa, cercava di rialzarsi ed aveva la testa sollevata da terra. Pertanto, la censura ricorsuale riguardo l’accertamento secondo cui RI 2 colpì la vittima con un calcio alla tempia sinistra cade nel

vuoto. Infine, contrariamente alla tesi ricorsuale, l'accertamento della Corte sul modo in cui venne inferto il calcio resiste alla censura d'arbitrio: che si trattò di un calcio "ben assestato" (sentenza pag. 142) risulta dall'esame complessivo delle dichiarazioni in atti (in particolare, quelle citate dalla prima Corte alle pag. 104-106).

E. 2.9

In modo poco strutturato, il ricorrente ha sostenuto nel suo esposto che la Corte di prime Cure ha violato il principio in dubio pro reo scartando altre ipotesi riguardo le cause della rottura dell'arteria cerebrale. Da un lato – egli sostiene - è possibile che a provocare la lesione accertata sulla tempia sinistra sia stato il pugno che RI 1 ha dichiarato di avere dato con forza. D'altra parte, altrettanto sostenibile sarebbe l'ipotesi secondo cui la lesione dell'arteria "potrebbe essersi realizzata già al momento dello spintone contro il muro inferto da RI 3" (ricorso pag. 35 e 36).

E. 2.9.1

Sulla scorta delle valutazioni del perito giudiziario, la Corte di prime cure ha accertato che la lacerazione del tratto intracranico dell'arteria vertebrale sinistra – che ha causato l'emorragia cerebrale e, quindi, il decesso – è stata causata da un abnorme movimento di flessione-estensione e rotazione del capo che è stato, a sua volta, causato da due eventi traumatici distinti. Questi eventi traumatici sono stati identificati nei due calci inferti da RI 1 e RI 2 nella regione della testa, calci che hanno causato l'infiltrazione ematica nella regione del collo e la lesione alla tempia sinistra (N. 1 e 12 del rapporto 18.6.2008 del dott. _____). Secondo la Corte – che ha fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario – i due traumi "possono avere avuto un ruolo concausale" nella lacerazione dell'arteria (sentenza pag. 125). Seguendo le valutazioni peritali, la Corte ha, poi, continuato ribadendo che la rotazione del rachide che ha determinato la rottura dell'arteria vertebrale intracranica ha avuto, con certezza, origine traumatica e che gli unici traumi che hanno potuto causarla sono stati quelli che hanno lasciato le tracce riscontrate alla tempia e al collo poiché "altri non ve ne sono" ed ha spiegato che questi due traumi hanno ingenerato un movimento estensivo-rotatorio sufficientemente importante per vincere l'elasticità del tessuto e, quindi, provocare la lesione. A questo proposito, la Corte ha citato ampiamente le valutazioni del perito giudiziario e, in particolare: "l'unica spiegazione per la dissezione riscontrata è un movimento estensivo rotatorio (...) una lesione vascolare di questa natura può spiegarsi attraverso un movimento anomalo del capo per estensione e rapidità (...) i due traumi (ndr: riscontrati alla tempia e al collo) sono gli unici segni riconducibili a eventi traumatici che possono spiegare un movimento di questo genere. Non posso escludere che lo stesso movimento possa avvenire senza nessuna lesione esterna, ciò che comunque non è il caso qui" (dichiarazioni del perito giudiziario in aula, citate a pag. 126 della sentenza). Ed ancora la Corte ha spiegato come il dott. _____ abbia "proceduto ad un'analisi approfondita della salma volta a ricercare quali traumi potessero aver causato detta lesione letale" per poi precisare che tale approfondita ricerca ha portato all'individuazione di soli due traumi, e meglio quella alla tempia sinistra e quello al collo poiché altri non ve n'erano. Inoltre, la Corte ha continuato spiegando come il perito giudiziario abbia pure escluso che colpi che non hanno lasciato segni sul corpo possano avere causato la citata rotazione-estensione del rachide e la conseguente emorragia con esito letale (sentenza pag. 127 e 128). Inoltre, così come emerge dal verbale dibattimentale, il perito giudiziario ha spiegato in aula che i colpi ricevuti alla tempia sinistra e al collo sono gli unici segni riconducibili a eventi traumatici che possono spiegare il movimento che ha causato la lacerazione dell'arteria e, poi, la morte

(verb. dib. pag. 48). Spiegando i motivi che l'hanno indotta a seguire le conclusioni del perito giudiziario piuttosto che quelle del prof. _____, perito di parte (che, pur condividendo l'opinione del perito giudiziario sull'origine traumatica della lacerazione dell'arteria, ne ipotizzava altre cause rispetto ai calci; cfr. sentenza di prime cure pag. 129), la Corte di prime cure ha, in sostanza, spiegato che il dott. _____ - oltre ad essere l'unico ad avere esperito direttamente l'autopsia sulla salma - ha indicato chiaramente il metodo di lavoro da lui applicato che ha, così, potuto essere seguito e verificato passo passo nel suo referto ed ha dato spiegazioni e valutazioni comprensibili, convincenti e condivisibili (sentenza pag. 125-127). Quanto al rapporto del dott. _____, invece, la Corte ne ha dapprima evidenziato le lacune metodologiche, in particolare la mancata indicazione del materiale consultato che "non ha permesso di verificare se il lavoro svolto abbia seguito un metodo ben determinato e se il risultato sia coerente con questo metodo". In altre parole - continua la Corte - "non potendo sapere quale documentazione dell'incarto il dott. _____ abbia per finire consultato, non è risultato possibile stabilire se le ipotesi da lui adombrate siano in realtà il frutto di asserzioni parziali, a solo ed esclusivo servizio del mandante o meno" (sentenza pag. 128). Infine, la Corte ha rilevato che il dott. _____ ha fatto riferimento, nel suo esposto, ad alcune circostanze fattuali "nemmeno accertate dalla Corte (come ad esempio, che il calcio di RI 1 sarebbe avvenuto mentre il capo di PC poggiava a terra)". Inoltre, la Corte ha sottolineato la precisazione fatta dal perito giudiziario in aula secondo cui il dott. _____ - a differenza del dott. _____ che era stato incaricato di registrare il più possibile asetticamente quanto rilevava nell'esame del corpo di PC - si è espresso su ipotesi che gli sono state sottoposte (sentenza pag. 128 e 129). Proseguendo, la Corte ha esaminato criticamente il contenuto del rapporto del dott. _____, respingendo la tesi da questi "insinuata" (sentenza pag. 129) secondo cui la rottura dell'arteria potrebbe essere avvenuta prima che PC cadesse rilevando come si tratti di "spiegazioni di comodo prive di rigore metodologico e scientifico, fatte unicamente nell'interesse di RI 2" (sentenza pag. 129) poiché, da un lato, quando era ancora in piedi, alla vittima non sono stati inferti pugni al volto tali da creare dei traumi e, d'altro lato, nessuno dei presenti (né i testi né gli accusati) ha mai detto di avere visto la vittima, mentre era ancora in piedi, ruotare il capo o fare un movimento tale da ingenerare una rotazione/estensione della testa. L'ipotesi del dott. _____ è, perciò, stata giudicata dalla Corte di prime cure come avanzata "completamente al di fuori del contesto" dei fatti accertati. La Corte ha, poi, considerato che altri elementi - e meglio, la rapidità dell'emorragia, il comportamento di PC quando ancora era in piedi e il fatto che, appena caduto a terra, ancora cercava di parare i colpi - insieme, concorrono ad escludere l'ipotesi del dott. _____. Dapprima, la rapidità dell'emorragia. In relazione all'intervallo di tempo fra la lesione e l'arresto cardio-respiratorio, la Corte ha dapprima ricordato che il dott. _____ lo ha indicato in un minuto o forse anche meno e che il perito giudiziario lo ha valutato in secondi (decine di secondi) fino al massimo 1 o 2 minuti. Rilevato, poi, come la lacerazione dell'arteria sia stata ampia, pari al diametro del vaso e che la vittima aveva un'ipoplasia all'arteria destra di sorta che tutta la circolazione passava soltanto da quella laceratasi, la Corte ha ritenuto convincenti le considerazioni del dott. _____, perito incaricato dalla PC, secondo cui l'emorragia sarebbe stata particolarmente rapida "poiché, da una parte era massiccia e, dall'altra, non era nemmeno possibile compensare la fuoriuscita di sangue, di guisa che nella fattispecie possono essere bastati anche solo 7 secondi perché si instaurasse uno stato d'incoscienza". Su questa questione, infatti, la Corte ha annotato che, non avendo né il perito giudiziario né quello

della difesa espresso certezze, le spiegazioni del dott. _____ sono apparse convincenti “ e perfettamente coerenti con gli accertamenti esperiti”. Pertanto, visto l’accertamento sul carattere massiccio e rapidissimo dell’emorragia, la Corte ha ritenuto accertato che l’arresto cardio-respiratorio è intervenuto quasi subito dopo il trauma all’origine della lesione (sentenza pag. 131-132; cfr., pure, referto dott. _____ e sue dichiarazioni in verb. dib. pag. 53-55). Inoltre, la Corte ha considerato il fatto che “ finché era in piedi, PC (...) ancora era vigile e, quindi, pronto a parare eventuali colpi, rispettivamente ad assecondarli con il resto del corpo, di guisa che il movimento estensivo-rotatorio del capo non può essersi prodotto in tale situazione ” (sentenza pag. 129). Infine, ha considerato che, appena a terra, mentre veniva colpito nella zona del torace e prima di ricevere i calci in testa, la vittima era ancora cosciente e “ si rannicchiava per proteggersi dai colpi, e meglio dalle pedate, che gli veno inferte nella zona toracica, rispettivamente con le braccia con le quali tentava di proteggersi”. Pertanto, l’estrema rapidità dell’emorragia e il fatto che la vittima era cosciente e cercava di difendersi sia quando era in piedi che a terra ma prima di ricevere i colpi in testa, sono elementi che, insieme, la Corte di prime cure ha ritenuto confortanti la tesi del perito giudiziario secondo cui la lacerazione dell’arteria cervicale è stata causata dalla pedate inflitte alla vittima quando questa era già a terra. Concludendo, ancora una volta, dopo avere confutato la tesi del perito di parte, la Corte ha ribadito di fare proprio il parere del perito giudiziario che, in aula, ha precisato che non vi sono elementi che possano far ritenere che il movimento abnorme responsabile della lacerazione dell’arteria sia avvenuto con la vittima ancora in piedi mentre ve ne sono che rendono tale lesione compatibile con i traumi subiti a terra (sentenza pag. 130-131).

E. 2.9.2

Nel suo allegato, il ricorrente ha, dapprima, sostenuto che la lacerazione dell’arteria può, invece, essere attribuita al pugno che RI 1 ha dichiarato di avere sferrato. Rilevando che RI 1 aveva dichiarato di avere “tirato un pugno con la mano destra sulla parte sinistra del viso, o sulla mascella o sulla guancia ” e che aveva precisato che, “ per colpirlo ” era “ andato con il braccio destro e la spalla all’indietro e poi gli ho tirato il pugno nel quale ho impiegato tutta la forza anche della spalla e del braccio ” tanto che la mano destra gli si gonfiò, il ricorrente ricorda che pochi centimetri sopra la guancia sinistra che RI 1 sostiene di avere colpito “ vi è la famosa lesione temporale sinistra che _____ identifica come una delle due lesioni che potrebbe avere provocato il movimento di iperestensione del capo ”. Pertanto – sempre secondo il ricorrente – la Corte cade nell’arbitrio quando esclude che tale lesione sia stata causata dal pugno di RI 1. Secondo il ricorrente a sostenere la tesi negata dalla Corte di prime cure, vi sarebbero numerosi elementi. Dapprima, il fatto che il perito giudiziario ha sempre detto di non poter attribuire quella lesione ad uno specifico colpo. Poi, vi è il fatto che, dopo quel pugno, la vittima “ anziché tentare di scappare come qualunque persona in pieno possesso delle sue facoltà e forze farebbe se aggredito a pugni da due persone ”, ha iniziato a barcollare, “ facendo dei movimenti stentati, come per sferrare un debole pugno o difendersi in qualche modo ” (ricorso pag. 28). Così, dopo avere citato le deposizioni di tre testimoni, sue e dei correi sui movimenti che PC fece dopo avere ricevuto i pugni (ricorso pag. 29), il ricorrente sostiene che questi movimenti della vittima costituiscono “ all’evidenza un importante indizio che già a quel momento PC potesse essere stato vittima della famosa lesione arteriosa così come correttamente ipotizzato dal prof. _____ ” (ricorso pag. 30). Rilevando che “ neppure la Corte spiega a che cosa potrebbe essere dovuto il barcollare e i movimenti scomposti di PC qualora veramente il pugno di Ivica non fosse giunto al bersaglio ” così come non ha spiegato “ in modo

convincente come RI 1 si sia procurato il rigonfiamento alla mano ” e ribadendo che, dopo i primi colpi, “ PC è caduto a terra come un sacco di patate ”, il ricorrente continua affermando che “ è probabile, o quantomeno possibile ” che il pugno di RI 1 abbia colpito la vittima poco centimetri più in alto di quanto da lui indicato, cioè sulla tempia sinistra. Ciò spiegherebbe il perché della mano gonfia di RI 1 “ dal momento che il pugno ha colpito la parte dura del cranio ” e “ la scompostezza di PC dopo il colpo ” (ricorso pag. 31, 32 e 34). In seguito, sempre nel suo allegato, il ricorrente ha sostenuto che “ un’altra possibile spiegazione è quella secondo cui la lesione dell’arteria potrebbe essersi realizzata già al momento dello spintone contro il muro inferto da RI 3 ”. Va, infatti, tenuto in considerazione – prosegue il ricorrente – che “ probabilmente PC, vista la discussione con C., non ha prestato attenzione alcuna al sopraggiungere di RI 3, venendo colto totalmente di sorpresa e con i muscoli del collo rilassati ” così che proprio tale spintone, visto che il muretto ha impedito il retrocedere della vittima, potrebbe avere provocato il movimento di flessione che, a sua volta, ha causato la lacerazione, in una sorta di meccanismo di colpo di frusta. Escludendo questa ipotesi – sostenuta anche dal barcollare e dalla mancanza di controllo di PC – la Corte ha violato il principio in dubio pro reo (ricorso pag. 35 e 36).

E. 2.9.3

Ancora una volta, il ricorrente non dimostra in che modo gli accertamenti della Corte di prime cure riguardo la causa della lacerazione dell’arteria – ampiamente motivati con argomentazioni del tutto sostenibili – siano arbitrari. Certamente, il ricorrente non dimostra il preteso arbitrio dilungandosi nella ricostruzione autonoma di ipotesi fattuali diverse da quella accertata in prima sede. Lo si ripete, quand’anche una diversa interpretazione del materiale istruttorio fosse sostenibile o persino preferibile a quella della prima Corte, questo ancora non basta a dimostrare l’arbitrio (cfr. consid. 1), cioè il presupposto indispensabile per l’accoglimento di un ricorso in cassazione. A titolo abbondanziale, si rileva, dapprima, come sorprenda l’opinione sostenuta dal ricorrente secondo cui il perito giudiziario avrebbe sempre detto di non poter attribuire la lesione alla tempia sinistra della vittima ad uno specifico colpo. In realtà, infatti, il perito ha chiaramente indicato che, pur essendo aspecifiche, sia la lesione riscontrata sul collo/nuca a sinistra che quella riscontrata sulla tempia sinistra “ trovano piena compatibilità con l’ipotesi che a produrle siano stati dei calci ” (cfr. rapporto 18.6.2008 pag. 7 ad 21). Inoltre – ma sempre a titolo abbondanziale – non si può non rilevare che la prima causa alternativa ipotizzata dal ricorrente – e, cioè, un forte pugno inferto da RI 1 – viene costruita su un fatto (un forte pugno di RI 1 che ha colpito la tempia sinistra della vittima) la cui sussistenza è stata esclusa dalla Corte in un procedimento di valutazione del materiale probatorio immune da arbitrio nella misura in cui – come indicato sopra (cfr. consid. 2.7.3.) – il materiale probatorio è stato fatto oggetto di una valutazione motivata e sostenibile in cui, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata data una risposta sostenibile a tutte le circostanze (barcollare e movimenti inconsulti della vittima, gonfiore della mano di RI 1) che vengono evocate a sostegno della tesi che, nel ricorso, viene, peraltro, indicata soltanto come altrettanto possibile. Per contro, la seconda causa ipotizzata dal ricorrente (lacerazione dell’arteria causata dalla spinta contro il muro) è stata valutata dalla Corte (nell’esame delle ipotesi formulate dal perito di parte) ed è stata scartata con l’esclusione che la lacerazione si sia prodotta quando la vittima era ancora in piedi. Questa esclusione appare, peraltro, sufficientemente sostenuta – oltre che dalle argomentazioni della prima Corte – dal fatto che il perito giudiziario, al dibattimento, ha dichiarato di ritenere del tutto improbabile che una spinta contro il muretto (alto circa 110 cm) possa avere avuto, in concreto, un ruolo

causale (verb. dib. pag. 48 e 49). Sulla questione del principio in dubio pro reo , già s'è detto sopra: ancora una volta, le considerazioni secondo cui la Corte avrebbe violato il principio in dubio pro reo escludendo ipotesi di fatto plausibili e più favorevoli agli accusati sono frutto di una mancata comprensione della portata di tale principio che, come già detto, non impone che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento, ritenuto che semplici dubbi teorici sono sempre possibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). In concreto, la Corte di prime cure ha considerato accertato - dopo avere attentamente analizzato il complesso degli elementi probatori a sua disposizione e dopo averli discussi in un'analisi globale e sostenibile in cui sono state considerate anche le conclusioni del perito di parte - che la lacerazione dell'arteria è stata causata dai due calci inferti alla vittima quando questa era già a terra. In particolare, come visto, la Corte ha anche discusso la possibilità che la lacerazione sia avvenuta quando la vittima era ancora in piedi, per giungere ad escluderla sulla base di una serie di argomentazioni sostenibili, valutando tutti gli aspetti determinanti e spiegando, in modo sostenibile e coerente con la sua ricostruzione dei fatti, anche quelli che, secondo il ricorrente, erano dei movimenti inconsulti dovuti agli effetti della lacerazione già avvenuta. Non vi è, dunque, in concreto, spazio per l'applicazione del principio in dubio pro reo : la semplice possibilità che i fatti possano essersi svolti in modo diverso da quanto accertato con una lettura sostenibile e convincente del materiale istruttorio non basta ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo proprio perché, in questo caso, la Corte non era in una situazione in cui vi era un dubbio insopprimibile sullo svolgimento dei fatti. L'accoglimento della tesi ricorsuale equivarrebbe ad obbligare il giudice, in ogni processo di natura anche solo parzialmente indiziaria, a considerare la fattispecie più favorevole all'imputato, indipendentemente dal significato probatorio degli elementi istruttori raccolti. La Corte di cassazione e revisione penale non è una corte di appello. Un condannato non può, quindi, limitarsi ad allegare la propria versione dei fatti e la propria ricostruzione degli eventi dolendosi d'arbitrio perché le conclusioni della prima Corte non collimano con le proprie. Egli deve, invece, sostanziare l'arbitrio confrontandosi con la sentenza impugnata e spiegando con un minimo di precisione perché singoli accertamenti di fatto siano arbitrari - cioè manifestamente insostenibili - in quanto destituiti di fondamento serio e oggettivo oppure in aperto contrasto con gli atti. Come visto sopra, la prima Corte ha fondato l'accertamento secondo cui la causa della morte di PC è da ricercare nella lacerazione dell'arteria cerebrale nei calci inferti da RI 1 e RI 2 sulla base della perizia giudiziaria ritenendo - dopo averle confrontate - la tesi del dott. _____ (sostenuta, anche, dal dott. _____) preferibile a quella del dott. _____ che sosteneva, sulla base di metodologie rimaste oscure, ipotesi alternative, non solo non verificabili né convincenti, ma in aperto contrasto con gli accertamenti della Corte o costruite su ipotesi di fatto che la Corte aveva scartato (sentenza consid. 34) Il ricorrente non si confronta con quest'opinione ma si limita a contrapporre il suo parere - cioè, l'opinione secondo cui è possibile che altri traumi abbiano causato il decesso - a quello della Corte così che, in buona sostanza, il gravame si esaurisce in una lunga serie di considerazioni appellatorie mediante le quali il ricorrente mette ripetutamente in discussione le conclusioni del primo giudice in punto alla causa della morte soltanto attraverso la conferma della propria interpretazione degli eventi. Per sostanziare l'arbitrio, lo si ripete, non basta criticare la sentenza impugnata né contrapporre una propria versione dell'accaduto - quand'anche essa apparisse preferibile - ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. In concreto, ciò non è stato fatto. E se ciò

non è stato fatto è proprio perché alla prima Corte non può essere addebitato l'arbitrio ritenuto come essa si sia basata, nell'accertamento della causa della morte, su una perizia giudiziaria, la cui forza probante è stata valutata in modo sostenibile, dopo un confronto con il referto medico prodotto dalla Difesa che è stato scartato soltanto dopo essere stato discusso in modo sufficientemente approfondito. Nell'apprezzamento delle prove, una Corte di merito gode di autonomia e latitudine e cade nell'arbitrio soltanto ove dimentichi o fraintenda totalmente atti processuali rilevanti oppure ne dia una valutazione talmente errata da risultare manifestamente insostenibile. Come visto, il ricorrente non spiega perché la prima Corte avrebbe fatto uso in modo insostenibile di questa latitudine ed autonomia. Come detto, egli si limita ad opporre ai fatti accertati dalla Corte quella che lui stesso definisce come la possibilità di un diverso svolgersi delle cose: sostenere ed anche motivare in modo convincente l'opinione secondo cui le cose si sarebbero potute svolgere diversamente da quanto accertato dalla prima Corte non basta ancora – e ci si ripete – a sostanziare la censura d'arbitrio. Ritenuto come, in queste condizioni, fosse facoltà della Corte decidere di ritenere preferibile alla tesi del dott. _____ quella del perito giudiziario che ha reso un referto basato su metodologie d'analisi rimaste incontestate e che ha motivato in modo esaustivo e convincente le proprie conclusioni (DTF 128 I 81, consid. 2 p. 85; STF 11.8.2008 6B.302/2008 consid. 2.1; STF 14.8.2008 6B.251/2008 consid. 3), il ricorso, limitato nella sua sostanza a doglianze meramente appellatorie, è pertanto votato all'insuccesso nella misura della sua limitata ammissibilità.

E. 2.10

Continuando nel suo lungo esposto, il ricorrente sostiene che, quand'anche egli avesse colpito la vittima a terra con un calcio alla testa, “ non è possibile stabilire se il medesimo sia stato all'origine della lesione dell'arteria cerebrale che a quel momento era verosimilmente già avvenuta ”, in sostanza, a causa della pedata data da RI 1 che, secondo gli accertamenti della Corte, è precedente a quella da lui inferta. Se il calcio di RI 1 era “ atto a provocare il movimento di rotazione e di iperestensione del capo in quanto PC aveva sollevato la testa da terra ”, lo stesso non può dirsi per il calcio di RI 2. Peraltro – continua il ricorrente – essendo “ difficile credere ” che la vittima, dopo avere ricevuto il primo calcio, abbia nuovamente tentato di alzarsi, deve essere dedotto che la sua testa era, al momento del secondo calcio, vicina alla superficie stradale e questa sua posizione rendeva impossibile il movimento di iperestensione e rotazione (ricorso pag. 47 e 48).

E. 2.10.1

Ancora una volta il ricorrente dimostra di avere dimenticato i limiti cognitivi di questa Corte poiché propone, non un confronto con le argomentazioni dei primi giudici, ma una ricostruzione autonoma dei fatti, peraltro basata unicamente su sue supposizioni (in particolare, la posizione della vittima e la sua impossibilità di tentare di rialzarsi dopo il calcio di RI 1) che non hanno trovato conferma negli accertamenti della Corte. Ciò detto, va, comunque, rilevato che con questa censura il ricorrente dimostra anche di non avere compreso appieno la sentenza della Corte di prime cure. Questa ha, in realtà, accertato, sulla scorta delle valutazioni peritali, che non è possibile indicare quale dei due traumi – che sono stati causati dalle pedate di RI 1 e RI 2 – sia stato la causa della lacerazione dell'arteria, poiché “ può essere stata l'una, l'altra o entrambe congiuntamente ” (sentenza pag. 143) ed ha, pertanto, stabilito che l'importante movimento rotatorio-estensivo che ha vinto l'elasticità del tessuto dell'arteria è stato generato “ da uno dei due traumi riscontrati alla tempia sinistra rispettivamente al collo in regione postero-laterale sinistra o da entrambi in

concorso ” (sentenza pag. 133; cfr., inoltre, pag. 125 e seg.). La censura ricorsuale cade, pertanto, nel vuoto. Delle conseguenze in diritto si dirà qui di seguito.

E. 3

Esaurite le contestazioni sui fatti, il ricorrente ha sostenuto che la Corte ha erroneamente applicato il diritto ai fatti accertati quando lo ha riconosciuto autore colpevole di omicidio per dolo eventuale.

E. 3.1

e citazioni). Quanto più grande è la violazione e quanto più grande appare il rischio del realizzarsi dell'evento, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid.

E. 3.2

Nel suo allegato, il ricorrente rileva dapprima di essere stato “cosciente di quello che stava facendo” ma di non avere creduto “ che i suoi atti avrebbero potuto lasciare la vittima gravemente ferita e priva di coscienza ” (ricorso pag. 54). Sostiene, poi, come il fatto “ di essersi accaniti sulla vittima quando questa era a terra” non realizza, di per sé, dolo eventuale già solo per il fatto che “ la lesione si era a quel momento già prodotta e quindi era già troppo tardi ” ma, soprattutto, perché la probabilità che l'evento morte si realizzasse in concreto non era elevata. Questo emerge – secondo il ricorrente – con evidenza dalle considerazioni del perito giudiziario secondo cui il prodursi di una lacerazione dell'arteria così come avvenuto in concreto “integra le caratteristiche di un decorso fenomenologico eccezionale e di una concatenazione naturalistica di eventi che non si osserva nella normalità dei casi ” (ad 30 in delucidazioni peritali). Secondo il ricorrente, a torto la Corte non ha considerato il fatto che i due calci alla testa sono stati inferti con scarpe da ginnastica ed hanno avuto una modesta forza contusiva: in simili circostanze, quei calci non possono essere considerati “ colpi atti a provocare la morte con un significativo grado di probabilità ” (ricorso pag. 60). Un calcio – continua il ricorrente – presenta degli elementi di pericolosità in funzione della sua forza contusiva “ovvero alla possibilità di rompere le ossa del cranio o provocare il movimento violento del cervello al suo interno causando edemi che possono risultare fatali” . Per contro, “ un calcio con modesta forza contusiva e al massimo una certa forza di rotazione (...) non è in alcun modo atto a provocare lesioni fatali con elevato grado di probabilità ”. In concreto, è stato soltanto a causa di una “ sciagurata concatenazione di eventi che la forza di rotazione di un calcio o di un pugno (o perfino di una spinta) ha potuto provocare la dissezione dell'arteria cerebrale della vittima ”. Sono – sempre a mente del ricorrente – gli stessi periti a dire che è estremamente raro che un calcio al capo “ dotato di modesta forza contusiva e consistente forza di rotazione possa provocare la morte ”. Pertanto – conclude il ricorrente – non sono soddisfatti i requisiti giurisprudenziali per l'ammissione del dolo eventuale (ricorso pag. 56 e 57).

E. 3.3

Dolo eventuale sussiste quando un autore, pur ritenendo possibile che il suo comportamento possa provocare un determinato evento o un determinato risultato, se ne accomodi e agisca ugualmente, prendendo in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, e lo accetti pur non desiderandolo, augurandosi tutt'al più che l'evento o il risultato non si verifichi (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; DTF 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16, 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii). Chi si accomoda di un evento, lo accetta,

anche se non lo approva: pertanto, lo vuole ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 CP (DTF 121 IV 249 consid. 3a pag. 253). Basta – perché ciò possa essere ammesso - che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolti il rischio (cfr. 18 cpv. 2 vCP). Non è necessario che l'agente desideri tale evento o lo approvi (DTF 121 IV 249 consid. 3a). Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato. Infatti, vi è dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, per il caso, se ne accomoda e v'è, invece, negligenza - e non dolo - quando l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi (DTF 130 IV 58 consid. 8.3). Quindi, la differenza tra dolo eventuale e negligenza cosciente risiede nella volontà dell'autore e non nella coscienza (DTF 133 IV 9 consid. 4 pagg. 15 e segg. con giurisprudenza ivi citata). Quanto l'autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l'angolo dell'arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2^a edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9.4.2009 6B_1004/2008). Tuttavia, ritenuto che il dolo (eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad elementi esteriori, ne discende che, in quest'ambito, le questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se l'autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dall'autorità cantonale da cui quest'ultima ha dedotto tale elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto esaminare se sono stati valutati correttamente gli elementi esteriori, in base ai quali è stato accertato che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l'evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5). In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può inferire la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove l'eventualità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225, 130 IV 58 consid. 8.4) . Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Riguardo il grado di probabilità che l'evento si realizzi, il Tribunale federale ha stabilito che tale probabilità deve poter essere definita, alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita, di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; sentenza del Tribunale federale 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid.

E. 3.4

In concreto, secondo gli accertamenti dei primi giudici – come visto, vincolanti per questa Corte – dopo che PC cadde a terra a seguito delle spinte (sentenza pag. 67-69), dei colpi (sentenza pag. 69-80) e dei forti calci alle gambe, alle braccia e al tronco (sentenza pag. 81-84), RI 2, RI 1 e RI 3 hanno “ preso a colpirlo con calci al torace ” (sentenza pag. 87)

tanto che in questa e in altre parti del corpo della vittima sono state riscontrate numerose lesioni (sentenza pag. 95-98). Poi, mentre la vittima cercava di rialzarsi, in particolare sollevando la testa, RI 1 si è leggermente spostato “ facendo due passi verso la testa di PC ” e gli ha sferrato un calcio colpendolo nella zona della nuca con il collo del piede (verb. dib. pag. 36-37; sentenza pag. 101-102). Quanto alla forza del calcio inferto da RI 1, la Corte ha, dapprima, riferito le dichiarazioni di quattro testimoni che hanno detto di avere sentito il rumore dell’impatto che il piede ebbe con la testa, quelle di un altro teste che ha paragonato il calcio inferto alla nuca di PC ad un tiro di rigore molto potente, quella di un altro teste che ha detto essersi trattato di “ un tiro da Roberto Carlos; una bella sleppa ”, quella di un teste che ha definito “ fortissimo ” il calcio ed ha detto che esso è stato sferrato “ come fanno i giocatori di calcio quando tirano una punizione ” e, infine, quella di un teste che ha detto che RI 1 ha colpito la testa della vittima “ come se stesse colpendo un pallone da calcio, con lo stesso movimento ”. Quindi, dopo avere rilevato che queste testimonianze non sono risultate decisive nella misura in cui, in particolare, riferiscono di sensazioni soggettive, la Corte di prime cure ha, comunque, precisato che “ è difficile immaginare che tutte queste persone, su questo specifico punto, si siano lasciate prendere dalle loro emozioni o, peggio, abbiano voluto aggiungere del loro ed abbiano riferito comunque una versione così univoca senza averla vissuta ”. Pertanto, ponderate le testimonianze con i riscontri scientifici e rilevato che non è possibile prestar fede a RI 1 quando afferma che il calcio non è stato forte, la Corte di prime cure ha concluso che il calcio da questi inferto è stato un colpo “ assolutamente compatibile con l’aver causato la lesione che ha determinato il decesso ” (sentenza pag. 103 e 104). Più avanti, la Corte ha ancora accertato, a proposito del calcio alla testa inferto da RI 1 che questi lo ha sferrato dopo avere fatto alcuni passi per mirare meglio rilevando come “ la scarsa lesività esterna ” non fornisca alcuna informazione utile per determinare la violenza del colpo, nella misura in cui il perito ha stabilito che “ i calci hanno avuto un’importante forza torcente e stirante ” (sentenza pag. 141). Rilevato, quindi, come il perito giudiziario abbia stabilito (riferendosi ai calci che hanno causato le lesioni constatate alla nuca e alla tempia sinistre) che i colpi devono avere causato “ un movimento di estrema (sott. del red.) estensione e rotazione del rachide cervicale ” (perizia 22.4.2008 pag. 18; rapporto di complemento 18.6.2008 pag. 4 ad 12, pag. 13 ad 15, pag. 6 ad 16; verb. dib. pag. 48 e pag. 50 dove si parla di un “abnorme movimento del collo”), forza è concludere che i primi giudici – al di là dei non sempre perfettamente chiari termini utilizzati – hanno accertato che il calcio inferto da RI 1 alla testa è stato un calcio dotato di potenza poiché, anche considerando la posizione particolare della vittima, la sua resistenza fiaccata dai colpi già ricevuti e la sorpresa (PC si riparava dai calci al torace), non è possibile provocare un “movimento abnorme” della testa senza picchiare con forza. Quanto a RI 2, la Corte ha annotato che le considerazioni fatte per RI 1 valgono, mutatis mutandis, per lui. Se è vero – ha precisato la Corte – che egli non ha dovuto spostarsi, come invece ha fatto il correo, per colpire la testa, questo era soltanto dovuto al fatto che uno spostamento non era necessario perché egli era “troppo vicino alla vittima” . Comunque – ha accertato la Corte – anche RI 2 (già calciatore praticante) non ha colpito per caso la testa della vittima, ma ha assestato un calcio in modo ben mirato da una posizione in cui gli era impossibile mancare il bersaglio. E anche il calcio assestato da RI 2 è stato – secondo gli accertamenti della prima Corte – “ di un’intensità tale da provocare la surriferita rotazione del rachide ” (sentenza pag. 142). Quindi, per le stesse ragioni indicate sopra in relazione al calcio dato da RI 1 – cui si aggiunge l’ammissione dello stesso RI 2 di essere stato in preda ad un sentimento di rabbia (persino per lui, inspiegabile) da cui discende, con evidenza, che egli ha colpito con rabbia

e, quindi, con violenza (così come la Corte ha accertato a pag. 142 in fine della sua sentenza) – anche il calcio sferrato da RI 2 è forzatamente stato un calcio assestato con violenza. Non solo. Secondo gli accertamenti della prima Corte, RI 2 ha consapevolmente colpito con un forte calcio la testa della vittima, dopo avere visto il correo colpirla nel modo sopra descritto. Ritenute queste circostanze di fatto, la conclusione della prima Corte secondo cui RI 2 ha agito con dolo eventuale resiste ad ogni critica. Colpire alla testa una persona – che, dopo essere stata colpita mentre era in piedi, cade a terra a causa dei colpi ricevuti e giace inerme tentando di parare i colpi che gli aggressori sin lì le assestavano nella zona del torace – con un calcio violento al punto da causare un abnorme movimento del rachide, oltretutto dopo avere visto il correo sferrare un calcio come quello descritto sopra, significa forzatamente prendere in considerazione la possibilità di uccidere e, anche se quello non è l'effetto ricercato, accettarlo nel caso tale effetto si realizzasse. Il fatto che i periti abbiano ritenuto che è raro assistere ad una lacerazione come quella realizzatasi in concreto a seguito di un movimento anomalo per estensione e rapidità non è rilevante. Quel che deve essere probabile in grado elevato perché possa essere ammesso il dolo eventuale non è il tipo di lesione che viene provocato (come, in concreto, la lacerazione dell'arteria cervicale) ma il realizzarsi dell'evento-morte (DTF 97 IV 84, consid. 4d). Quel che RI 2 deve avere preso in considerazione sferrando il suo calcio non è il rischio che, colpendo violentemente alla testa PC che giaceva indifeso a terra dopo avere visto il correo colpirla nella stessa zona e con la violenza sopra descritta, potesse causargli una lacerazione dell'arteria cervicale. Quel che, invece, RI 2 deve avere preso in considerazione – poiché ciò è conforme alla comune esperienza e alla comune conoscenza delle cose della vita – è che era altamente probabile che, colpendolo in quel modo dopo che il correo già l'aveva colpito nel modo descritto, avrebbe potuto causarne la morte. Sferrando quel calcio violento contro la testa di una persona inerme, già ferita ed oggetto di un quasi contemporaneo simile attacco anche da parte del correo - con l'evidente intento di ridurla all'immobilità (tanto che, così come indicato a pag. 107 e 108 della sentenza di primo grado, l'attacco è cessato soltanto dopo l'intervento del passante di cui s'è detto al punto B.13.) – RI 2 non poteva non sapere che la vittima avrebbe potuto soccombere sotto quei colpi. Perciò, colpendo la vittima così come l'ha colpita (con violenza alla testa), in un contesto (vittima a terra, più volte colpita e, soprattutto, già colpita violentemente alla testa da RI 1) in cui un esito letale doveva seriamente imporsi come probabile, si può ragionevolmente ammettere che egli abbia accettato il rischio e la sua realizzazione. Irrilevante è l'argomento ricorsuale (sviluppato a pag. 58-59 dell'allegato) secondo cui sia RI 2 che RI 1, quella sera, calzavano scarpe da ginnastica e non pesanti scarponi (come invece era il caso nella sentenza non pubblicata del 21 febbraio 2007 [6P.184/2006]). Quel che conta - ed è sufficiente – è che, secondo gli accertamenti della prima Corte, i calci sferrati da entrambi erano dotati della forza sufficiente a causare un abnorme movimento del rachide. Non serio è, poi, l'argomento (ricorso pag. 59) secondo cui non vi sarebbe, in concreto, ad indiziare il dolo eventuale – così come invece c'era nel caso di cui alla citata sentenza non pubblicata del 21 febbraio 2007 [6P.184/2006] – l'obiettivo dichiarato degli autori di picchiare fino a far perdere conoscenza. Non si vede, infatti, – al di là dei successivi distinguo difensivamente strumentali – quale altro possa essere l'obiettivo (se non dichiarato, manifestato nei fatti) di persone che infieriscono nei modi descritti su una vittima a terra e smettono soltanto dopo l'intervento di un passante che – così come all'accertamento rimasto incontestato della Corte di prime cure – per cercare di contrastare gli aggressori che non smettevano di infierire, si pose a gambe aperte sopra la vittima che giaceva a terra, ormai del tutto

sopraffatta, immobile e con gli occhi sbarrati (sentenza, consid. IX.1.a. pag. 107). Irricevibili sono, invece, le argomentazioni relative alla limitata forza contusiva dei calci e alla durata. Le constatazioni della prima Corte sulla violenza dei calci assestati da RI 1 e RI 2 - fondate su un'interpretazione del tutto sostenibile del materiale probatorio agli atti (e, in particolare sulle considerazioni peritali) - resistono, come detto più volte, ad ogni censura d'arbitrio: pertanto, qualsiasi ragionamento fondato su una pretesa loro limitata forza si diparte da un dato di fatto estraneo ai fatti accertati. Altrettanto è per la durata dell'aggressione. Secondo gli accertamenti non arbitrari dei primi giudici (cfr. consid. 2.6.3), l'aggressione è durata alcuni minuti e non una ventina di secondi come il ricorrente pretende. Del resto, quand'anche l'aggressione fosse durata meno di quanto accertato dalla Corte, visto le considerazioni sopraesposte, nulla muterebbe in punto all'accertamento del dolo eventuale. Pertanto, la conclusione della prima Corte secondo cui RI 2 ha agito per dolo eventuale non presta il fianco a critica alcuna.

E. 3.5

Il ricorrente ha, pur se di transenna e in modo non perfettamente chiaro, sostenuto che la Corte è caduta in errore dichiarandolo autore colpevole di omicidio già solo per il fatto che, quando lui sferrò il calcio, “ la lesione si era a quel momento già prodotta e quindi era già troppo tardi ” (ricorso pag. 54).

E. 3.6

Non è ben chiaro il pensiero che sottosta a quest'affermazione ricorsuale. Nella misura in cui essa dovesse essere motivata con un'ipotesi causale (lacerazione dell'arteria dovuta al pugno o alle spinte) diversa da quella ritenuta dalla Corte la censura va, già solo per questo motivo, respinta. Essa va, pure, respinta nella misura in cui essa dovesse essere stata fatta ipotizzando che la lacerazione dell'arteria è stata causata dalla pedata inferta da RI 1. In effetti, si tratta di un'ipotesi non ritenuta dalla Corte di prime cure che ha, invece, stabilito (come ricordato al consid. 2.9.1) che, a causare la lacerazione dell'arteria cervicale – e, quindi, la morte – possono essere stati il calcio di RI 1 o quello di RI 2 o l'uno e l'altro congiuntamente (sentenza pag. 143) nel senso che l'importante movimento rotatorio-estensivo che ha vinto l'elasticità del tessuto dell'arteria è stato generato “ da uno dei due traumi riscontrati alla tempia sinistra rispettivamente al collo in regione postero-laterale sinistra o da entrambi in concorso ” (sentenza pag. 133). Stanti questi accertamenti, ritenuta la disponibilità a menare le mani dichiarata all'inizio della serata ma soprattutto concretamente manifestata con l'aggressione sferrata in modo improvviso e del tutto immotivato e ritenuta la comune volontà di picchiare sino a ridurre la vittima all'impotenza concretamente manifestata dal loro agire collettivo (in particolare, con le pedate sferrate in successione, prima uno poi l'altro, alla testa quando hanno visto la vittima che tentava di rialzarsi), correttamente i primi giudici hanno ritenuto sia RI 1 che RI 2 responsabili del decesso di PC in applicazione del principio secondo cui, quando più persone abbiano deciso - anche se solo per atti concludenti come in concreto può dirsi avvenuto - di effettuare uno stesso atto e l'abbiano eseguito insieme, l'accertamento del rapporto di causalità fra la totalità degli atti decisi ed eseguiti in comune e l'evento che ne è risultato comporta la punibilità quali correi di tutti i partecipanti, indipendentemente dalla questione a sapere quale sia la paternità del gesto che concretamente ha causato l'evento (DTF 113 IV 58; 120 IV 136; sentenza non pubblicata del 21 febbraio 2007 [6P.184/2006]). Va, qui, osservato che lo stesso ricorrente ha riconosciuto nella sostanza la bontà di questo principio giurisprudenziale e la sua applicabilità ad una fattispecie quale quella accertata

dalla prima Corte (ricorso pag. 62-63). Ritenuta la conferma della condanna per omicidio, questa Corte non entra nel merito delle richieste di condanna per aggressione, lesioni semplici, omissione di soccorso né di quelle, avanzate in via subordinata di aggressione, omicidio per negligenza, lesioni semplici e omissione di soccorso.

E. 4

Il ricorrente ha contestato anche la commisurazione della pena rilevando come “ 10 anni di condanna per omicidio intenzionale per dolo eventuale appaiono manifestamente eccessivi ” (ricorso pag. 71) poiché essa “ appare simile ad una condanna che viene inflitta ad adulti che commettono omicidi per dolo diretto e non a giovani adulti che uccidono per dolo eventuale ” (ricorso pag. 73).

E. 4.1

Nella valutazione della colpa di RI 2, i primi giudici hanno dapprima rilevato come questi abbia aggredito e picchiato, senza motivo alcuno, per il solo gusto di menare le mani, una persona, che non solo non conosceva, ma che non aveva assunto nessun atteggiamento provocatorio annotando come “ la reiterazione dei colpi, la scelta del tutto casuale della vittima e l’inconsistenza dei motivi a delinquere ” descro un quadro di estrema gravità in cui emerge un totale disprezzo della vita umana. La Corte ha, poi, considerato quale aggravante della colpa di RI 2 il fatto che questi non si è limitato a picchiare quando PC era in piedi, ma ha infierito su di lui quando già era a terra indifeso, colpendolo con rabbia al torace e, infine, al capo dopo avere visto RI 1 assestargli un colpo violento nella stessa parte del corpo ed ha sottolineato come quest’ultimo calcio, assestato da una posizione da cui non poteva mancare il bersaglio, non è stato un “ calcio casuale, dovuto alla foga del momento caratterizzato dal fatto di essere coinvolto in una rissa ” ma è stato “ un atto vigliacco, perpetrato nei confronti di un ragazzo indifeso e già particolarmente indebolito dai colpi che, in quattro, gli avevano inferto ”. Inoltre, la prima Corte ha considerato, quale aggravante, il fatto che egli non si è fermato nemmeno dopo il tentativo di T 7 di allontanarlo “nonostante la vittima fosse assolutamente indifesa ed impossibilitata a parare i colpi”, colpendola al capo dopo che RI 1 già lo aveva fatto e non fermandosi di fronte a nulla. La Corte ha poi sottolineato come anche il comportamento tenuto da RI 2 dopo i fatti sia la dimostrazione di un estremo egoismo. Nonostante egli fosse perfettamente conscio della gravità del danno causato alla vittima, RI 2 ha continuato a festeggiare, prima a _____ e, poi, a _____. Non solo. Ma quando la madre è finalmente riuscita a raggiungerlo telefonicamente e a dirgli che a casa la polizia lo aspettava, RI 2 ha preferito fermarsi in un bar a fare colazione e, poi, andare in un altro esercizio pubblico per salutare un’amica. Infine, la Corte ha rilevato come il comportamento tenuto da RI 2 durante la carcerazione preventiva e, poi, al dibattimento dove ha continuato a farsi scudo di un improbabile e non credibile vuoto di memoria siano indizi evidenti di una sconcertante assenza di assunzione di responsabilità e di pentimento. Con il che – ha concluso la Corte su questo punto – egli non ha potuto, in forza del comportamento processuale assunto, “ beneficiare di sconti di pena”. Proseguendo, la Corte ha precisato che, stante la palese disproporzione in termini di gravità fra i fatti in rassegna e quelli per cui era stato condannato da minorenne, i precedenti da minorenne così come, per ragioni analoghe, il concorso con il reato di pornografia, non hanno avuto sostanziale incidenza sulla determinazione della colpa. Quanto all’incidenza del dolo eventuale, dopo avere ricordato la giurisprudenza che impone, in sua presenza, un’attenuazione seppur contenuta della pena, la Corte ha evidenziato che il dolo eventuale di RI 2 è “ di livello alto poiché ha

colpito a terra una vittima impossibilitata a difendersi, con un calcio al capo, dopo averla menata, fatta cadere, nuovamente picchiata nella regione del torace ” e che esso va considerato “ prossimo al dolo diretto poiché in quelle circostanze (...) il decesso della vittima doveva apparirgli molto probabile ”. Continuando, la Corte ha ritenuto che RI 2 è cresciuto in una famiglia “ normale e apparentemente integrata nel nostro tessuto sociale ” e che non può pretendere, ad attenuazione della colpa, di avere avuto un passato difficile. Ciò rilevato, la Corte ha precisato che RI 2, non ancora diciannovenne al momento dei fatti, ha beneficiato del fattore di attenuazione previsto dall’art 64 vCP come se fosse stato giudicato sotto l’egida della previgente norma ed ha considerato, nell’ambito della sensibilità alla pena, che, a cagione della ferma condanna sociale dei fatti di cui s’è reso responsabile, “ dovrà fare i conti con un giudizio civile assai severo ” una volta scontata la pena (sentenza pag. 153-156).

E. 4.2

Il ricorrente inizia il capitolo dedicato alla contestazione della commisurazione della pena rimproverando alla Corte di avere considerato che egli ha aggredito e picchiato senza alcuna ragione, senza nemmeno conoscere la vittima, per il solo gusto di menare le mani ribadendo e riproponendo la propria ricostruzione dei fatti secondo cui egli intervenne in una rissa già in corso, in una situazione in cui regnava un’altissima tensione. Contrariamente agli accertamenti della Corte – ribadisce il ricorrente – egli intervenne perché in quel momento era “ in corso una rissa”. Dapprima egli sostiene che questa rissa era in corso “tra C. e il suo amico RI 3 ”. Poi, poche righe più sotto, sostiene che egli intervenne “ perché – soggettivamente – l’amico RI 3 litiga con PC ” (ricorso pag. 66). Proseguendo, il ricorrente sostiene che, a torto, la Corte ha ritenuto quale aggravante quanto dichiarato da T 7 la cui testimonianza deve essere ritenuta “ nulla per il semplice fatto che il teste si sbaglia su elementi fattuali importanti ” (ricorso pag. 67). Ha, poi, sbagliato la Corte – continua il ricorrente – considerando che egli non si è pentito per quanto fatto: in realtà, da subito, egli ha manifestato il proprio pentimento (PS 2.2.2008 pag. 8 e 8.2.2008 pag. 8), da subito egli ha scritto ai genitori della vittima una lettera di scuse che è stata inviata soltanto dopo il processo per evitare che essa apparisse “ un misero tentativo a fini meramente procedurali” (ricorso pag. 68) e, infine, durante la carcerazione preventiva ha spontaneamente chiesto un sostegno psicologico per elaborare il suo senso di colpa (ricorso pag. 71). Sempre in errore la Corte è caduta non considerando, in relazione alla pedata in testa, che il tutto era dovuto “ alla foga del momento, caratterizzato dal fatto di essere coinvolto in una rissa ” durata una manciata di secondi e in cui egli non ha avuto nemmeno il tempo di pensare. Inoltre – continua il ricorrente – la Corte è caduta in errore ritenendo che il suo comportamento dopo i fatti denotasse un particolare egoismo poiché egli non sapeva “delle gravi condizioni di salute di PC” (ricorso pag. 69). La Corte ha, poi, ancora sbagliato ritenendo una sua mancata collaborazione con gli inquirenti poiché egli, sin dal suo primo verbale, ha ammesso “in gran parte le sue responsabilità”. Ma, comunque – sostiene il ricorrente – il fatto che egli continui a dichiarare di non ricordare quanto accaduto e il fatto di avere tentato di contattare i coaccusati quando egli era al _____ “ non può comportare alcun elemento negativo nella commisurazione della pena ” cosa che, invece, è accaduta, nonostante la Corte abbia sostenuto il contrario (ricorso pag. 70). La Corte ha sbagliato – sempre secondo il ricorrente – non considerando il regime d’isolamento totale cui a lungo egli è stato astretto durante la carcerazione preventiva: così, la Corte “ considerando quale aggravante il suo atteggiamento durante il carcere preventivo, di fatto lo punisce due volte ” poiché per lo stesso fatto “ la prima volta viene punito con

l'isolamento e la seconda volta viene punito perché la Corte gli infligge una condanna più severa ” (ricorso pag. 71). Inoltre la Corte ha – secondo il ricorrente – considerato “ soltanto a parole ” la sua giovane età, il fatto che egli non ha precedenti penali e che egli non è conosciuto dalla polizia come un rissoso. Nemmeno la Corte ha, per il ricorrente, sufficientemente considerato la condanna sociale che pesa su di lui ed i correi: in particolare, la Corte non avrebbe considerato che, a causa dell'emoività causata dall'uccisione di PC, egli non potrà continuare a vivere in Ticino “ e sarà costretto a vivere lontano dal luogo in cui è cresciuto e dai suoi amici ” (ricorso pag. 72).

E. 4.3

La commisurazione della pena è una questione di diritto su cui la Corte di cassazione e di revisione penale interviene nella misura in cui la sanzione si ponga fuori del quadro edittale, oppure si fondi su criteri estranei all'art. 47 CP, oppure disattenda elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure ancora appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii, 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19, 123 IV 49 consid. 2a pag. 51, 150 consid. 2a pag. 152 con richiami; cfr. anche 123 IV 107 consid. 1 pag. 109). Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è, come lo era sotto l'egida del vecchio diritto (art. 63 vCP), fondamentale. L'art. 47 cpv. 1 CP – in vigore dal 1° gennaio 2007 – stabilisce esplicitamente, del resto, che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l'effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (sentenza del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72; Stratenwerth/Wohlers , op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis , la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers , Strafgesetzbuch, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati – sempre secondo la citata giurisprudenza – la situazione familiare professionale dell'autore, l'educazione da lui

ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; sentenze del Tribunale federale 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4, 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid.

E. 4.4

In concreto, la pena inflitta non si pone fuori del quadro edittale. Neppure è preteso che essa si fonda su criteri estranei all'art. 47 CP se non nella misura in cui il ricorrente pretende che la prima Corte abbia considerato, ad aggravamento della sua colpa, il fatto che egli non ha collaborato con gli inquirenti. Rilevato come le argomentazioni ricorsuali con cui viene preteso il contrario cozzino contro l'evidenza delle emergenze processuali, forza è rilevare che, ancora una volta, il ricorrente dimostra di non avere compreso correttamente il senso della sentenza di prime cure. In effetti, se è vero che, dopo avere tratteggiato il comportamento di RI 2 durante l'inchiesta ed averne dedotto anche la conferma della totale assenza di assunzione di responsabilità e di pentimento evidenziata già dal comportamento assunto immediatamente dopo i fatti, la prima Corte ha precisato che "per il suo comportamento processuale preso nel suo insieme, RI 2 non può beneficiare di sconti di pena" (sentenza pag. 154) rilevando, con ciò, di non avere considerato l'atteggiamento negatorio del ricorrente come una circostanza aggravante la sua colpa. Pertanto, inconsistente si dimostra essere anche il rimprovero secondo cui RI 2 sarebbe stato punito due volte – prima con l'isolamento e poi con una pena più severa - per il comportamento tenuto prima del giudizio. La sua colpa non è stata aggravata per questo. Semplicemente non gli sono stati concessi gli sconti di pena che vengono concessi ai condannati che hanno collaborato con gli inquirenti. Per il resto, il ricorrente sostiene, fondandosi su una serie nutrita di considerazioni, che la pena è esageratamente severa. Per giustificare tale sua censura, egli, dapprima, sostiene che la Corte è incorsa in errore partendo dal presupposto che egli ha picchiato senza nessuna ragione e per il solo gusto di menare le mani e non ha, invece, considerato che egli è intervenuto in una situazione di altissima tensione, in una rissa in corso, in pratica a difesa dell'amico che vedeva coinvolto. Queste argomentazioni cadono nel vuoto nella misura in cui essi si dipartono da una situazione di fatto completamente diversa da quella che la Corte ha, senza arbitrio, accertato (cfr. consid. 2.4). Altrettanto – e per gli stessi motivi - cadono nel vuoto i rimproveri mossi alla Corte di non avere considerato che il tutto è avvenuto nella foga di una rissa durata una manciata di secondi. Ancora una volta, le argomentazioni ricorsuali si dipartono da una fattispecie diversa da quella accertata, senza arbitrio, dai primi giudici (cfr. consid. 2.6.). Sempre su una fattispecie diversa da quella accertata dalla prima Corte è costruito il rimprovero secondo cui la Corte ha, a torto, considerato il comportamento tenuto da RI 2 dopo i fatti come indice di un particolare egoismo poiché egli, quando si è allontanato, non sapeva delle gravi condizioni di PC. In realtà, RI 2 ha ammesso di avere pensato subito che PC fosse morto (verb. dib. pag. 40; sentenza consid. IX.1.c. pag. 110). Ancora una volta, quindi, la censura – temeraria poiché in contrasto con le sue stesse ammissioni - cade nel vuoto. Come si possa sostenere che qualificare di particolarmente egoistico il comportamento di chi, dopo avere picchiato a morte un ragazzo, continua a festeggiare il Carnevale come se nulla fosse accaduto equivalga a mostrare eccessiva severità, a questa Corte non è dato

comprendere. Sempre nel vuoto cade il rimprovero secondo cui la Corte avrebbe sbagliato nel considerare una totale assenza di pentimento. A togliere valenza probatoria agli elementi ritenuti dalla prima Corte come comprovanti una mancata presa di coscienza del male commesso e, di conseguenza, una totale assenza di resipiscenza (continuazione dei festeggiamenti subito dopo avere barbaramente picchiato sino ad uccidere; giri per incontrare gli amici prima di rientrare a casa nonostante fosse stato avvertito dalla madre che la polizia lo cercava; amnesie inverosimili sostenute per mesi) non bastano, certo, poche frasi dette alla fine di un verbale - che, in questo contesto, appaiono essere essenzialmente di circostanza - né una lettera di scuse spedita ad un anno dai fatti né la richiesta di un sostegno psicologico. Cadono nel vuoto anche i rimproveri relativi ad un'insufficiente presa in considerazione della condanna sociale. La Corte l'ha considerata come fattore di attenuazione (sentenza pag. 155-156 punto e) e, pur se non ne ha quantificato l'incidenza sulla pena, non vi sono motivi per ritenere fondato il rimprovero ricorsuale che esagera oltremisura gli effetti di tale sentimento popolare dimenticando del tutto gli effetti pacificatori e risolutori del passare del tempo. Inconcludenti – poiché totalmente immotivate - sono, poi, le censure riguardanti una soltanto formale (di facciata) presa in considerazione della giovane età, dell'incensuratezza e del fatto di non essere conosciuto come un rissoso: di questi elementi la Corte ha tenuto conto (cfr. sentenza pag. 154-155). Sostenere apoditticamente il contrario non basta. Per finire, tenuto conto dell'estrema gravità oggettiva e soggettiva del reato per cui RI 2 è stato condannato, questa Corte ritiene che la pena irrogata non possa essere qualificata di eccessivamente severa. Anche su questo punto, il ricorso va respinto. II. sul ricorso di RI 1

E. 5

In un esposto di non facile comprensione, RI 1 censura di arbitrio numerosi accertamenti della Corte.

E. 5.1

Dapprima, egli censura d'arbitrio l'accertamento della Corte secondo cui egli ha confidato a T 2 che avrebbe ammazzato il primo che gli avesse rotto le scatole. In realtà – sostiene il ricorrente - non si trattò di una confidenza. Inoltre, arbitrario sarebbe l'accertamento secondo cui tale frase venne pronunciata in relazione ai fatti di _____ poiché nessuno – né T 2 né RI 2 – ha mai messo in relazione tale frase ai fatti di _____ (ricorso pag. 9, 11 e 12). Inoltre, censura d'arbitrio l'accertamento della Corte secondo cui RI 1 ha ammesso solo in aula di avere detto tale frase precisando che si trattò di una vanteria: in realtà, tale ammissione sarebbe avvenuta già l'11 febbraio 2008 davanti al PP. Infine sostiene come arbitrariamente la Corte abbia ommesso di accertare che, al muretto, RI 3 e RI 1 fumavano canapa.

E. 5.1.1

Le contestazioni di cui sopra sono del tutto inconferenti. Va precisato che, in realtà, la Corte di prime cure ha accertato che RI 1 “espresse” quei propositi e non che li “confidò” a T 2. Ma – quand'anche così non fosse – la questione sarebbe del tutto irrilevante nella misura in cui dal preteso (ma non avvenuto) accertamento (frase detta in confidenza) la Corte nulla ha dedotto. Altrettanto è della censura relativa al mettere in relazione la frase incriminata ai fatti di _____ nonché della censura relativa al momento in cui RI 1 ammise di avere pronunciato tale frase. Pertanto, nella misura in cui le circostanze evocate (si trattò o meno di una confidenza, la frase venne o meno pronunciata in relazione ai fatti di _____ ,

l'ammissione venne fatta in aula o già in precedenza) sono del tutto irrilevanti nell'economia del giudizio impugnato, la censura è irricevibile. In relazione a quanto la Corte ha dedotto dalla frase pronunciata da RI 1, vale, qui, a maggior ragione, quanto detto sopra. La censura (espressa a pag. 13 del ricorso) relativa all'opinione della Corte secondo cui tale frase (così come quella pronunciata da RI 2) andava letta, se non come l'espressione della volontà di uccidere, come “ la chiara espressione della prontezza a menare le mani alla prima occasione” (sentenza, consid. V.2.c. pag. 47) è irricevibile in quanto manifestamente appellatoria: sostenendo come la sua interpretazione dei propositi da lui tenuti sia migliore rispetto a quella della Corte, il ricorrente ancora non ne dimostra l'arbitrarietà. Oltre che irricevibile, in quanto non motivata, la censura secondo cui la Corte avrebbe omesso di accertare l'avvenuto consumo di canapa è totalmente destituita di fondamento in quanto l'accertamento che il ricorrente pretende non essere stato fatto, lo si ritrova invece a pag. 44 della sentenza impugnata, alla fine del punto V.1. laddove la Corte di prime cure cita le dichiarazioni di RI 2 (PS 12.2.08).

E. 5.2

Continuando in un esposto poco strutturato, il ricorrente sostiene come arbitrariamente la Corte abbia omesso di accertare la densità della folla fuori dal capannone in cui i tre passarono la prima parte della serata, circostanza “ importante per definire la tempistica con la quale l'aggressione è avvenuta” (ricorso pag. 13). Nella misura in cui la censura si esaurisce in quanto sopra riferito, essa va dichiarata irricevibile per carenza di motivazione. In ogni caso, riguardo l'accertamento della prima Corte sulla durata del pestaggio si rimanda al consid. 2.6..

E. 5.3

In modo quasi incomprensibile, il ricorrente censura di arbitrio l'accertamento della Corte in relazione al suo tasso alcolico affermando, dopo avere proceduto ad un'autonoma ricostruzione delle birre da lui bevute prima e dopo il pestaggio, che “accertare come dato di fatto la conclusione cui perviene il doc. AI84 è quindi arbitrario. Il tasso di alcolemia di RI 1 è contenuto in una forchetta da 0,68 a 2,18 ‰ ” (ricorso pag. 14). La censura è irricevibile siccome a carattere meramente appellatorio: il ricorrente procede alla costruzione di una fattispecie autonoma rispetto a quella ricostruita dai giudici di prime cure, fattispecie in cui pretende, peraltro senza fondamento probatorio, di avere bevuto di più prima del pestaggio che non dopo senza realmente confrontarsi con le argomentazioni dei primi giudici (cfr. sentenza impugnata pag. 48-49) che hanno valutato anche la questione sollevata dal ricorrente e concluso, senza arbitrio, che le valutazioni del Laboratorio Bioanalitico contenute nell'AI84 tenevano già generosamente conto di quanto RI 1 poteva aver bevuto dopo il pestaggio. Ciò detto, la censura è incomprensibile – e, pertanto, anche per questo irricevibile – nella misura in cui quelle che sembrano essere le conclusioni ricorsuali (riconoscimento di un'alcolemia fra lo 0,68 e il 2,18 ‰) si sovrappongono esattamente alle conclusioni dei primi giudici che, dopo avere verificato le sue dichiarazioni in relazione alle birre bevute e valutato i risultati delle diverse analisi, hanno accertato che, al momento critico, il tasso alcolemico di RI 1 variava tra lo 0,68 e il 2,18 ‰ così come all'AI84.

E. 5.4

Sempre a carattere meramente appellatorio è la censura – peraltro non priva di spregiudicatezza in quanto contraria al principio della buona fede processuale per le ragioni

indicate al considerando 2.5. di questa sentenza - che il ricorrente fa, a pag. 15 del suo esposto, in relazione all'accertamento del tasso alcolemico di PC. Affermare che le spiegazioni del dott. Gabutti - che hanno portato la Corte di prime cure ad accertare un tasso alcolemico dello 0,31 ‰ - " non spiegano alcunché poiché sono incomprensibili" non basta a sostanziare il preteso arbitrio. Ciò detto, a titolo abbondanziale si precisa che la Corte ha fondato l'accertamento del tasso alcolemico della vittima sulle analisi effettuate dal Laboratorio bioanalitico dopo che il dott. Gabutti - contrariamente alle asserzioni ricorsuali - ha spiegato in modo chiaro e convincente le ragioni delle differenti risultanze fra le analisi effettuate dal citato laboratorio e quelle effettuate nel laboratorio dell'ospedale in cui il ragazzo venne ricoverato (cfr. sentenza impugnata pag. 53 e 54): in tale accertamento, non si può, quindi, ravvisare arbitrio. Pertanto, anche su questa questione, volendo, ancora una volta, fare astrazione dal suo carattere appellatorio, dal fatto che da essa il ricorrente nulla deduce nonché dalla violazione del principio della buona fede processuale, la censura andrebbe, comunque, respinta.

E. 5.5

Continuando nel suo confuso esposto, il ricorrente censura d'arbitrio l'accertamento della Corte di prime cure secondo cui, quando i tre imputati raggiunsero PC, la situazione era sostanzialmente tranquilla (ricorso pag. 17-19). Sulla questione - peraltro ancora una volta proposta nei termini tipici dell'appello e, quindi, di per sé, irricevibile - non occorre dilungarsi oltre. E' sufficiente il rinvio al consid. 2.4.1 dove sono state riassunte le considerazioni che hanno portato la Corte a concludere nel modo indicato e, poi, al consid. 2.4.3 in fine, dove è stato concluso che nessun arbitrio può essere imputato ai primi giudici in relazione a tale accertamento.

E. 5.6

Poi, il ricorrente ripropone ancora una volta la censura d'arbitrio in relazione agli accertamenti della Corte di prime cure sulla durata dell'aggressione affermando che " il fatto che gli orologi non sono stati posti a confronto dagli inquirenti in modo da accertarne il décalage non deve essere preso in considerazione come elemento per dire che tra l'uscita dal capannone dei tre accusati e la telefonata di P. sono passati meno di 4 minuti. Ciò sarebbe arbitrario " (ricorso pag. 20). In seguito, a pag. 36 del suo allegato, il ricorrente ritorna sulla questione della durata dell'aggressione osservando che, visti i numerosi testimoni che hanno detto che il tutto è durato pochi secondi, considerata la folla e la distanza del capannone dal luogo dei fatti e il ritmo della camminata dei tre (che si evince dal filmato), dall'intervento di RI 3 al calcio di RI 1 non possono che essere passati che pochi secondi, al massimo 15/20 secondi. Va, qui, dapprima precisato che la prima Corte non ha affermato quanto dice il ricorrente (e cioè che il tutto è durato meno di 4 minuti) bensì ha accertato che " il tutto si è svolto in pochi minuti " (sentenza impugnata pag. 67). Ciò detto, non si può non far osservare al ricorrente che non basta farcire il proprio allegato dell'aggettivo "arbitrario" per sostanziare un ricorso in cassazione. Occorre almeno tentare di dimostrare che la Corte è caduta in arbitrio, per esempio indicando (peraltro con una certa precisione) gli atti istruttori con cui le conclusioni dei primi giudici sono o sarebbero in contrasto oppure indicando che esse poggiano sul nulla. In concreto, sulla questione qui evocata (ma non solo) l'esercizio non è nemmeno stato tentato. Nella sua forma migliore (e cioè, a pag. 36), il ricorrente si è ancora una volta limitato a proporre una sua ricostruzione dei fatti, indipendente da quella della prima Corte con le cui considerazioni egli nemmeno tenta di confrontarsi. Il gravame va, perciò, su questo punto, dichiarato irricevibile. A titolo

abbondanziale, si rinvia, per quanto riguarda la questione sfiorata dal ricorrente, al consid. 2.6.3. di questa sentenza in cui si è concluso che l'accertamento dei primi giudici sulla durata dell'aggressione non è arbitrario.

E. 5.7

Continuando, il ricorrente afferma che arbitrariamente la Corte avrebbe omesso di dire che la spinta a seguito della quale PC urtò contro il muretto era “ forte” aggiungendo che questo accertamento è “ di grande rilevanza ” per arrivare a concludere “con una probabilità vicina alla certezza ” che fu questo colpo a causare la rottura dell'arteria (ricorso pag. 21). Sull'accertamento della Corte di prime cure riguardo al trauma che ha causato la lacerazione dell'arteria già s'è detto e, se del caso, si dirà ancora in seguito. Per il resto, cioè sul preteso mancato accertamento della “qualità” della spinta, la censura è, ancora, una volta irricevibile in quanto del tutto immotivata e, peraltro, al limite del pretesto nella misura in cui risulta in modo evidente dalla sentenza impugnata che si trattò di una spinta sufficientemente forte da far arretrare la vittima fino a farla sbattere contro il muretto che delimita il ciglio della strada e a procurarle il livido al gluteo destro (sentenza pag. 97) testimoniato dalle fotografie in atti.

E. 5.8

Proseguendo il suo racconto, il ricorrente sostiene che i primi giudici sono caduti nell'arbitrio accertando che il pugno sferrato da RI 2 colpì il viso della vittima soltanto con il mignolo, “ come se non lo avesse colpito”. Secondo il ricorrente, si è trattato di un arbitrio voluto (“ la Corte cade non a caso nell'arbitrio ”), nel tentativo “ di accertare i fatti in modo da giustificare il fatto che l'arteria cervicale (...) si sia potuta rompere unicamente quando PC era a terra e non per via di un forte spintone contro un muretto di sasso (...) o per via di un pugno di striscio ”. A questo proposito, sottolinea come RI 3 - che ha detto di avere visto la vittima barcollare dopo il pugno “ in pieno volto ” di RI 2 – non avesse ragione di mentire e che, pertanto, va creduto e come sia incomprensibile che la Corte, che sin lì non aveva mai prestato fede alle parole di RI 2, su questo gli creda (ricorso pag. 21-23).

E. 5.8.1

Riguardo il pugno sferrato da RI 2 quando PC era ancora in piedi, la Corte di prime cure, dopo avere ricordato quanto dichiarato da RI 3 e da RI 1, ha rilevato che, già davanti al GIAR, lo stesso RI 2 aveva precisato di avere, con quel pugno, colpito la vittima “ di striscio ”, precisando che fu “ come se non lo avessi colpito” e che, ancora in aula, questi ha ribadito il concetto (verb. dib. pag. 30) precisando di avere raggiunto la vittima “ solo con il dito mignolo ”. I primi giudici si sono, poi, soffermati sul referto autoptico del dott.

_____ da cui non sono emerse ferite compatibili con pugni al volto e sulle precisazioni fatte in seguito dal perito giudiziario – confermate in seguito dal dott.

_____ ed anche dal dott. _____ - secondo cui un pugno sferrato a mani nude che raggiunga il bersaglio con violenza non può non lasciare tracce . Fondandosi su queste concordi considerazioni peritali, la prima Corte ha escluso che i fatti possano essersi svolti così come indicato da RI 3 (pugno dato in pieno volto con conseguente barcollamento importante) ed ha concluso che, su questo punto, le dichiarazioni di RI 2 al GIAR e in aula erano credibili e, pertanto, che ” se RI 2 ha diretto un colpo al volto della vittima, questo colpo è rimasto allo stadio del tentativo o, al massimo, ha appena sfiorato la vittima in modo da non lasciare tracce” (sentenza pag. 69-70).

E. 5.8.2

Nella misura in cui l'accertamento della Corte di prime cure non è fondato soltanto sulle dichiarazioni di RI 2 ma che queste sono state verificate sulla scorta delle constatazioni del perito giudiziario e sulle sue valutazioni - confermate, peraltro, dai medici cui le parti hanno fatto ricorso – l'accertamento non può essere tacciato d'arbitrio. Su questo punto, il ricorso – che, per la sua impostazione, appena sfiora l'ammissibilità – deve essere respinto.

E. 5.9

Il ricorrente prosegue tacciando d'arbitrio l'accertamento della Corte secondo cui lui colpì PC senza ragione, per il solo gusto di menare le mani. Egli sostiene di essere intervenuto, credendo che fosse in atto una rissa, per allontanare PC da RI 2 che già lo aveva colpito al volto e che, poi, lo colpì soltanto perché interpretò i gesti della vittima come un tentativo di dargli un pugno (ricorso pag. 23-24).

E. 5.9.1

La Corte di prime cure ha esaminato la versione di RI 1 – che ha preteso di avere interpretato i movimenti di PC come dei tentativi di colpirlo – sulla scorta di una nutrita serie di risultanze istruttorie che l'hanno fatta apparire come una versione di comodo. Dapprima, la Corte ha ricordato come RI 2 abbia dichiarato che il tutto sarebbe potuto terminare dopo il suo pugno non andato a segno se RI 1 non si fosse “avventato contro il ragazzo”. Poi, ha considerato che la tesi di RI 1 è sconfessata dal fatto che, dopo che PC cadde, lo stesso RI 1 ha continuato ad infierire su di lui: “ fosse vero che RI 1 sarebbe intervenuto solo perché avrebbe erroneamente interpretato i gesti sconnessi o di difesa di PC, mal si comprende il motivo per il quale, in seguito, a terra, lo ha di nuovo colpito, per giunta alla testa ”. Infine, la Corte ha accertato definitivamente il carattere pretestuoso della versione di RI 1 sulla base di una serie di testimonianze da cui risulta che i gesti di PC sono stati da tutti interpretati come gesti di difesa, mai di attacco. Dopo avere ricordato che lo stesso RI 1, l'11 febbraio 2008, ha ammesso al PP che PC, mentre indietreggiava, dopo i colpi di RI 2 “ non reagiva in qualche modo ai colpi che riceveva ” ciò che rende ancor meno credibile che avesse mutato atteggiamento con RI 1, la Corte ha concluso che questi è intervenuto “ perché gli altri due lo hanno fatto, per il solo gusto, si fa per dire, di menare le mani, mentre PC non ha fatto nulla se non cercare di parare i colpi ” (sentenza pag. 79-81).

E. 5.9.2

Come si evince a sufficienza da quanto riassunto al considerando precedente, la prima Corte ha fondato il proprio accertamento riguardo i motivi che spinsero RI 1 ad intervenire su una serie di elementi probatori che sono stati interpretati in modo sostenibile. Opporre alla conclusione cui sono giunti i primi giudici un'interpretazione diversa dei fatti non basta a sostanziare arbitrio nemmeno nell'ipotesi in cui l'interpretazione proposta fosse preferibile a quella ritenuta. Come più volte sottolineato, occorrerebbe spiegare perché la prima Corte avrebbe fatto uso in modo insostenibile della sua latitudine ed autonomia nell'interpretazione del materiale istruttorio e non basta opporre ai fatti accertati dalla Corte la possibilità di un diverso svolgersi delle cose: sostenere ed anche motivare in modo convincente l'opinione secondo cui le cose si sarebbero potute svolgere diversamente da quanto accertato dalla prima Corte non basta ancora – e ci si ripete – a sostanziare la censura d'arbitrio. In concreto, un tale tentativo nemmeno è stato fatto: in particolare, non basta sostenere che vi sono dei testi (che non vengono nemmeno indicati) che “ danno per possibile ” che i movimenti della vittima “ potevano ben essere compresi come dei tentativi di pugno nei confronti di RI 1 ” (ricorso pag. 27) per sostanziare e motivare un ricorso per

cassazione. Pertanto, su questo punto il ricorso va dichiarato irricevibile.

E. 5.10

Proseguendo nel suo lungo esposto, il ricorrente censura come arbitrario l'accertamento della prima Corte in merito al pugno da lui inferto a PC sostenendo che " il fatto che il pugno (...) non abbia lasciato tracce visibili non significa ancora che egli non l'abbia dato " e ribadendo che lui quel pugno lo inferse con forza e che, immediatamente dopo, vide la vittima cadere a terra. Il ricorrente continua affermando che egli – sotto l'influsso dell'alcool, senza esperienza e digiuno di boxe – " poteva ben pensare di avere dato un pugno forte mentre non lo era ". Pertanto – egli conclude – " ha sbagliato riguardo l'intensità con la quale ha sferrato il colpo " e, quindi, " ritenere che egli abbia inventato la forza del suo pugno per cercare di togliersi di dosso la responsabilità penale della morte di PC è assurdo". Il ricorrente continua – in un percorso in cui è gravoso trovare coerenza – sostenendo che le ragioni che la Corte ha trovato a giustificazione della tumefazione della mano " sfiorano la fantasia " poiché, non soltanto lui, ma molte persone hanno parlato di quel pugno al viso, anche se poi conclude affermando che dei momenti precedenti i calci inferti a PC a terra " pochi si sono accorti " (ricorso pag. 24-27).

E. 5.10.1

Riguardo alle considerazioni e agli accertamenti dei primi giudici sul pugno che RI 1 ha, all'inizio del suo intervento, sferrato a PC si rinvia a quanto indicato al considerando 2.7.1.. Inoltre, si rinvia al considerando 2.7.3. in cui è stato stabilito che le argomentazioni che la Corte ha portato a sostegno dell'accertamento secondo cui il pugno che RI 1 ha preteso di avere sferrato non ha colpito il viso di PC sono convincenti, numerose e, insieme, del tutto bastevoli a fondare un accertamento non arbitrario. Con il suo esposto – contraddittorio, incomprensibile nelle sue conclusioni e che, comunque, è lungi dal confrontarsi con le argomentazioni della prima Corte - il ricorrente non porta nulla che possa anche soltanto scalfire questa conclusione. Anche su questo punto, dunque, il ricorso va dichiarato irricevibile.

E. 5.11

Proseguendo, il ricorrente sostiene che "è arbitrario accertare, ad esempio, come fa la Corte, che egli non abbia colpito le parti alte del corpo di PC, che egli (n.d.r. Y.) non abbia colpito PC a terra, che egli non abbia colpito PC al capo, che egli si sia allontanato dal luogo prima o non appena PC ha toccato terra" (ricorso pag. 28). Rimanendo allo stadio di affermazioni apodittiche e da cui nulla viene dedotto, le censure surriportate non meritano disamina. Esse sono irricevibili

E. 5.12

Irricevibile è, poi, anche la censura riguardo all'allontanamento di Y.: essa non è motivata e, inoltre, da essa il ricorrente nulla deduce in relazione all'esito del giudizio di primo grado.

E. 5.13

Analoga sorte rispetto alla precedente deve essere riservata alla censura relativa all'interpretazione del barcollare della vittima: sostenere la possibilità che vi siano altre spiegazioni rispetto a quelle trovate dalla Corte (ricorso pag. 28) non basta a motivare una censura d'arbitrio. Anche su questo punto, il gravame è irricevibile.

E. 5.14

Il ricorrente prosegue sostenendo di non avere colpito la vittima a terra con calci al torace o in altre parti del corpo che non siano la testa e che il contrario accertamento della Corte è arbitrario poiché i testi che riferiscono di più persone che hanno colpito la vittima o che dicono che tutti e tre l'hanno colpita con pedate al busto sono inaffidabili poiché “ le loro deposizioni non sono circostanziate e poiché non fanno riferimento ad alcun dato di fatto preciso ed identificabile ”. Prosegue affermando che si tratta, in genere, di “testimonianze di persone per lo più molto giovani, che per la maggior parte hanno assunto alcolici nell'ambito di una festa di carnevale, hanno assistito ad un fatto gravissimo che è durato pochi secondi in una strada piena di gente, rumorosa...” (ricorso pag. 29-30).

E. 5.14.1

Ancora una volta è evidente la natura appellatoria della censura. Procedendo ad una sua valutazione del tutto autonoma – e, peraltro, unidirezionale – non tanto del materiale processuale quanto delle possibili fonti di inquinamento della percezione dei testi, il ricorrente nemmeno ha tentato di confrontarsi con le argomentazioni della prima Corte che ha, peraltro, fondato il suo accertamento su diverse emergenze probatorie valutate in modo sostenibile. Fra queste, le dichiarazioni di RI 3 che ha espressamente detto che sia RI 2 che RI 1 colpirono con dei calci il torace della vittima; la deposizione del teste T 9 che, pure, ha detto che vide RI 1 colpire la vittima al costato e quella del teste T 10 che ha detto che “ tre ragazzi, tra cui quello con la maglietta della _____ , lo colpo con diversi calci al costato ”. Inoltre, la Corte ha fondato il proprio accertamento sulle deposizioni di almeno altri sei testi che hanno detto di avere visto che la vittima è stata colpita con calci nella zona del torace da più di due persone nonché sugli accertamenti peritali che hanno dato atto di varie lesioni nella zona del torace e in altre parti del corpo (sentenza 87-98). In queste condizioni, quand'anche la censura fosse ricevibile – cosa che non è – essa andrebbe comunque respinta.

E. 5.15

Continuando nel suo esposto, il ricorrente censura d'arbitrio l'accertamento della Corte secondo cui, con il calcio, egli colpì la parte sinistra del collo, in concomitanza con l'ematoma riscontrato dal perito giudiziario. In realtà – egli sostiene – il suo calcio colpì la fronte della vittima così come egli ha sempre dichiarato. Non vi sono – egli continua - ragioni per cui egli dica il falso su questa questione: quindi, quel che ha detto è vero. Inoltre, “coloro che parlano di un calcio alla nuca possono ben aver visto il calcio di Ivica col collo del piede alla parte alta della fronte di PC, in mezzo e non di lato, essendo che la punta del piede può raggiungere l'inizio della nuca”. Dopo avere passato in rassegna le dichiarazioni dei testi, rilevando – senza motivazioni – come quelli che hanno parlato di un calcio alla nuca siano inattendibili, continua affermando che, se egli avesse colpito alla nuca, avrebbero dovuto rimanere tracce di Dna della vittima sulle sue scarpe (ricorso pag. 31-32).

E. 5.15.1

Su questa questione, la Corte ha, dapprima, ricordato come RI 1 abbia confermato in aula quanto già riferito agli inquirenti e, cioè, di avere sferrato il calcio a PC mentre questi, a terra, tentava di rialzarsi colpendolo con il collo del piede rilevando come il perito giudiziario abbia parlato di una perfetta compatibilità fra la dinamica descritta dall'imputato e l'infiltrazione ematica di cui al N. 12 del rapporto 18.6.2008. Continuando, la Corte ha

osservato come sia ovvio che, quando una persona a terra intende rialzarsi, la prima parte del corpo che stacca dal suolo è la testa: il fatto che RI 1 abbia colpito PC mentre questi intendeva rialzarsi spiega l'assenza di altri segni (abrasioni, contusioni, scalfitture) che, se il capo fosse stato appoggiato al selciato, il calcio avrebbe potuto produrre. Rilevando, poi, come sulla testa della vittima siano state riscontrate soltanto due lesioni e precisato come “ un calcio in testa non può, come del resto un pugno, non lasciare segni ”, la Corte di prime cure ha concluso che RI 1 non può avere colpito – come egli pretende – la fronte della vittima poiché, se così fosse stato, “ il dott. _____ che ha eseguito un esame puntiglioso e preciso sulla salma, volto a ricercare segni di traumi che potessero spiegare la lesione dell'arteria intracranica (...) avrebbe rilevato dei segni contusivi ”. Pertanto, precisato come l'altra lesione alla testa era da legare al calcio inferto da RI 2, i primi giudici hanno concluso che “ l'unica lesione compatibile con il calcio del RI 1 è l'infiltrazione ematica di cui al N. 12 del citato rapporto ” (sentenza pag. 101-103).

E. 5.15.2

Ancora una volta, la censura ricorsuale non supera la soglia dell'ammissibilità: il ricorrente non si confronta con le motivazioni dei primi giudici ma si limita a disquisire su elementi del tutto estranei (assenza di motivi per mentire, pretesa inattendibilità di testi) a quelli che la Corte ha valutato per giungere ad accertare quale parte della testa RI 1 abbia colpito con il suo calcio. Per il resto, mal si comprende, da un lato, perché la questione del mancato ritrovamento di DNA sulle scarpe debba essere valutata diversamente a seconda se colpita fu la nuca o la fronte e, d'altro lato, mal si comprende in che modo gioverebbe al ricorrente l'accertamento secondo cui egli colpì la fronte piuttosto che la nuca della vittima. La censura va, pertanto, dichiarata irricevibile.

E. 5.16

La censura secondo cui la Corte ha ommesso di accertare che RI 1 e RI 3 sono tornati a verificare come stesse PC (ricorso pag. 34) cade nel vuoto. Da un lato, essa non è motivata. Dall'altro lato, con essa il ricorrente dimostra di non avere attentamente letto la sentenza di primo grado dove, a pag. 109, viene accertato, sulla scorta delle dichiarazioni di RI 3, che questi e RI 1 tardarono un attimo ad allontanarsi “per vedere come stava PC”, e meglio, “per vedere se PC facesse qualche movimento ” (sentenza pag. 109, XI 1.b; PS RI 3 6.2.08 citato dalla prima Corte).

E. 5.17

Continuando, il ricorrente censura di arbitrio il fatto che la Corte abbia accertato che, allontanandosi dopo i fatti, lui si arrabbiò con i correi, ma non per le condizioni in cui era stato ridotto PC”. Secondo il ricorrente, tale conclusione è arbitraria “ poiché non si basa su alcuna prova in tal senso” (ricorso pag. 34).

E. 5.17.1

La prima Corte, dopo avere accertato che, prima di entrare nel capannone di piazza _____, RI 1, arrabbiato, manifestò il suo disappunto ai due compagni, ha ritenuto che “ di tutta evidenza RI 1 non era certo arrabbiato con i suoi compagni per le condizioni in cui era stato ridotto PC, diversamente si sarebbe immediatamente informato presso l'ospedale, foss'anche in maniera indiretta tramite un amico o una delle persone alle quali aveva raccontato di avere picchiato un ragazzo . Lo era perché preoccupato per le conseguenze, facilmente immaginabili, per sé, allorquando si fosse saputo quel che aveva fatto ” (sentenza pag. 112).

E. 5.17.2

Contrariamente all'assunto ricorsuale, la Corte fonda la propria deduzione da un fatto accertato e, cioè, dal fatto che RI 1 non si premurò in alcun modo di informarsi sulle condizioni della vittima. Dedurre da ciò l'assenza di preoccupazione per lo stato della vittima è sostenibile. La censura va, quindi, respinta.

E. 5.18

Proseguendo nel suo lungo cammino, il ricorrente rimprovera alla Corte di avere arbitrariamente accertato che, dopo i fatti, i tre continuarono a festeggiare il Carnevale. In realtà – sostiene – “ i tre erano agitati, impauriti ” (ricorso pag. 35).

E. 5.18.1

La Corte ha accertato che, dopo i fatti, i tre si recarono al capannone principale dove continuarono a festeggiare il Carnevale bevendo birra e fumando anche uno spinello. Sempre secondo i primi giudici, i tre, al capannone, discussero anche di quanto accaduto: “ e ci mancherebbe, visto che tutti e tre erano consapevoli perlomeno di averla fatta grossa e, quindi, preoccupati per le possibili conseguenze ”. Poi – sempre secondo gli accertamenti dei primi giudici - i tre, avvertiti dell'arrivo della polizia, lasciarono il capannone. Con il treno, RI 2 e RI 1 raggiunsero _____, “ vuoi perché RI 2 doveva incontrarsi con _____ in vista del torneo di calcio previsto per l'indomani, vuoi per scappare dalla polizia ”. Insieme si recarono alla discoteca _____ dove bevvero ancora una birra. Poi si persero di vista. RI 2 rimase lì – secondo le sue stesse parole – a divertirsi, ballando e scherzando con gli amici, e RI 1 se ne andò, con una ragazza appena conosciuta in un capannone dove bevve alcune birre e incontrò un amico che lo trovò nervoso e cui raccontò di avere picchiato un ragazzo a _____ “perché ci aveva rotto i coglioni” precisando che “mentre lo picchiavano il ragazzo è caduto a terra picchiando la testa e poi gli si sono girati gli occhi” e aggiungendo che loro hanno continuato a picchiarlo (sentenza pag. 113 -118).

E. 5.18.2

Anche volendo prescindere dal carattere puramente appellatorio della censura, essa andrebbe comunque respinta. Non si scorge dove possa nascondersi l'arbitrio - insinuato dal ricorrente - nell'accertamento dei primi giudici secondo cui i tre (e, poi, i due), ritenute le circostanze descritte, continuarono a festeggiare il carnevale. Andare per discoteche e capannoni, bere alcolici, incontrare amici e parlare (anche se con un po' di nervosismo), ballare e scherzare (anche se solo RI 2) tirando mattina è il tipico modo in cui si festeggia il carnevale. Del resto, del fatto che i tre fossero (almeno un po' e, certamente, con intensità diverse) preoccupati delle conseguenze dei loro gesti, la Corte di prime cure ha dato atto. Ancora una volta, dunque, la censura cade nel vuoto.

E. 5.19

Il ricorrente propone, poi, la questione della causalità naturale, cioè la questione di sapere quale trauma ha causato la lacerazione dell'arteria. Dopo avere sostenuto che le conclusioni del perito giudiziario sono in contraddizione “ con quanto riportato dalla letteratura e quanto addirittura da lui stesso asserito ” (ricorso pag. 37) ed avere rilevato come la prima Corte abbia arbitrariamente scartato le conclusioni del dott. _____ - “ il cui lavoro di uomo di scienza non può essere messo in discussione” - soltanto perché egli non ha saputo indicare quali verbali abbia letto, il ricorrente afferma che l'ipotesi considerata dalla prima

Corte “ non è l’unica possibilità, anzi con probabilità vicina alla certezza ciò non è avvenuto ” (ricorso pag. 38). A sostegno di quest’affermazione, egli asserisce – in modo francamente poco chiaro – che la Corte doveva considerare, in applicazione del principio in dubio pro reo , che dalla lacerazione dell’arteria all’arresto cardiaco è passato un tempo maggiore di quello indicato dal dott. _____ e che il barcollare della vittima era dovuta agli effetti dell’emorragia già in corso. A sostegno di quest’ultima affermazione, rileva che se alcuni testi hanno riferito che, prima di cadere, la vittima barcollava e faceva gesti strani, “ essendo consci del fatto che stava subendo dei colpi, descrivono una situazione indipendente da questi colpi” (ricorso pag. 39). Inoltre, afferma che, essendo la vittima “ un giovane prestante che aveva il grado di tenente a militare ” difficilmente sarebbe caduta a terra dopo avere subito pochi colpi a meno che non fosse già ferito gravemente (ricorso pag. 40). Pertanto - secondo il ricorrente - entrano in considerazione come causa della lacerazione o la spinta di RI 3, o il pugno di striscio dato da RI 2 oppure ancora il forte pugno dato da RI 1.

E. 5.19.1

Sulle molte ed articolate considerazioni e argomentazioni che hanno portato la Corte a concludere che la lacerazione dell’arteria è da addebitare alla pedata di RI 1 o a quella di RI 2 o a tutte e due insieme e ad escludere che essa sia avvenuta prima di questi traumi, in particolare quando la vittima ancora era in piedi, si rimanda al consid. 2.9.1. di questa sentenza. Sulla sostenibilità delle conclusioni della Corte si rinvia al consid. 2.9.3. dove è stato concluso che i primi giudici - dopo avere valutato, discusso ed escluso la possibilità che la lacerazione sia avvenuta quando la vittima era ancora in piedi sulla base di una serie di argomentazioni sostenibili, valutato tutti gli aspetti determinanti e spiegato, in modo sostenibile e coerente con la ricostruzione dei fatti, anche quelli che, secondo il ricorrente, erano dei movimenti inconsulti dovuti agli effetti della lacerazione già avvenuta - hanno considerato accertato, in base ad un’attenta analisi del complesso degli elementi probatori a loro disposizione discussi in una valutazione globale e sostenibile in cui sono state considerate anche le conclusioni del perito di parte – quindi senza arbitrio - che la lacerazione dell’arteria è stata causata dai due calci inferti alla vittima quando questa era già a terra. Alla lettura di tale considerando, così come a quelli precedenti, si rinvia, poi, il ricorrente per quanto riguarda la portata del principio in dubio pro reo . La conclusione cui questa Corte è giunta nei considerandi citati non è scalfita dalle argomentazione del qui ricorrente (che riprendono quelle già espresse dal correo): anche su questo punto, quindi, il ricorso (in gran parte di natura appellatoria), deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.

E. 5.20

In modo poco articolato, il ricorrente sostiene che non si può ravvisare nella fattispecie un disegno comune poiché ognuno degli imputati “ si è mosso indipendentemente dalla volontà dell’altro, mosso ognuno da un proprio motivo ” (ricorso pag. 16 e 17). Sulla questione del disegno comune, si rimanda al consid. 3.6. con la sola precisazione che – così come accertato senza arbitrio – sia RI 2 che RI 1 (e, prima di loro, RI 3) iniziarono a picchiare per le stesse motivazioni, cioè senza motivo e per il solo gusto di menare le mani e che il disegno comune – in ogni caso di RI 2 e di RI 1 – era quello, manifestato nei fatti, di picchiare sino a ridurre la vittima all’impotenza.

E. 6

Il ricorrente sostiene, in diritto, che la Corte di prime cure è caduta in errore concludendo per il reato di omicidio per dolo eventuale poiché egli, al momento dei fatti, non aveva in nessun modo considerato la possibilità che il suo calcio potesse causare la morte della vittima. Precisa che la risposta che egli diede al PP – “ so che un calcio come quello che gli ho dato quando era già caduto a terra può causare gravi danni o la morte di una persona ” - è da intendersi, unicamente, come una sua consapevolezza ex post e che non “ significa certo che al momento dei fatti egli avesse coscienza che con il suo calcio (...) potesse in un qualunque modo causare la morte del giovane ” (ricorso pag. 45). Sostiene che la circostanza secondo cui RI 1 ha colpito con un calcio la testa della vittima non basta a configurare dolo eventuale: se è vero che la testa è una “ parte delicata del corpo umano ” è anche vero che essa è “ ben protetta dalla calotta cranica ” e non è “immaginabile e soprattutto prevedibile che un qualsiasi colpo alla testa sia tale da portare alla morte di una persona ”. In particolare, una tale conseguenza non è prevedibile se si colpisce la testa con un solo calcio dato con scarpe da ginnastica e senza particolare forza. A maggior ragione, non è data la prevedibilità del risultato richiesta per l’ammissione del dolo eventuale se si considera che il tutto si è svolto in pochi secondi, in una situazione concitata come quella in esame e che la lesione concretamente realizzatasi è da considerarsi come particolarmente rara (ricorso pag. 44-48).

E. 6.1

Su questa questione, si rinvia, per il diritto, al consid. 3.3. Per il resto, si rinvia al consid. 3.4.. Sulla scorta delle argomentazioni in esso contenute – che si danno qui per integralmente riprodotte - la conclusione della prima Corte secondo cui RI 1 ha agito con dolo eventuale resiste ad ogni critica. Colpire alla testa una persona – che, dopo essere stata colpita mentre era in piedi, cade a terra a causa dei colpi ricevuti e giace inerte tentando di parare i colpi che gli aggressori sin lì le assestavano nella zona del torace – con un calcio come quello descritto, violento al punto da causare un abnorme movimento del rachide, significa forzatamente prendere in considerazione la possibilità di uccidere e, anche se quello non è l’effetto ricercato, accettarlo nel caso tale effetto si realizzasse. Del resto, al di là del distinguo che oggi cerca di fare ma che non convincono, lo stesso ricorrente, in corso di inchiesta, aveva ammesso di essere consapevole che il colpo inferto alla testa poteva essere mortale. Irrilevante è il fatto che quello sferrato da RI 1 è stato il primo calcio alla testa: esso aveva, da solo, la forza necessaria a causare un’abnorme movimento del rachide e, quindi, era, da solo potenzialmente atto – in modo del tutto comprensibile per il suo autore proprio in ragione della violenza applicata – a causare la morte della persona colpita. Questo basta.

E. 7

Priva d’oggetto - e, quindi, irricevibile - è la richiesta assoluzione dal reato di contravvenzione alla LFStup per il periodo precedente al febbraio 2006 ritenuto che la Corte di prime cure già ha tenuto conto della prescrizione dell’azione penale per i consumi precedenti a tale data (sentenza pag. 144, dispositivi no. 1.2. e 2.).

E. 8

Il ricorrente conclude il suo esposto contestando la pena che gli è stata inflitta, che egli ritiene “ eccessivamente severa, vedi esemplare ” (ricorso pag. 49).

E. 8.1

Procedendo alla valutazione della colpa di RI 1, i primi giudici hanno dapprima considerato la gravità oggettiva del reato commesso affermando che “ già solo la soppressione di una vita umana è un atto di una gravità tale che non ha da essere ulteriormente motivata, bastando la constatazione che l’autore ha ucciso intenzionalmente un altro uomo ”. Inoltre, hanno sottolineato come sia sconcertante la constatazione “ dell’assoluta assenza di motivi che hanno portato l’accusato ad uccidere una persona che nemmeno conosceva e che non gli aveva fatto proprio nulla: nemmeno gli aveva rivolto la parola ”. Questo picchiare senza motivi, “ in una sorta di patto secondo il quale se un amico picchia senza motivo non si interviene a dissuadere l’amico ma si infierisce sulla vittima già aggredita ” è stato interpretato dai primi giudici come la dimostrazione del poco valore che RI 1 dà alla vita umana avendo egli anteposto ad essa la voglia di “ far andare le mani ”, di “ picchiare una persona qualsiasi così come i suoi amici avevano iniziato a fare ”. Pertanto, “proprio la scelta del tutto casuale della vittima e l’assenza di motivi anche solo apparenti alla base del suo agire” hanno dipinto, per la prima Corte, “un quadro di estrema gravità” che aumentava di intensità in considerazione del fatto che il calcio alla testa non è stato un colpo casuale “inferto magari nella foga di una rissa in cui i contendenti non risparmiano colpi” ma si è, invece, trattato di un “calcio ben mirato al bersaglio grosso, ad una parte vitale, con la vittima indifesa a terra che non si attendeva certo di essere colpita in quel modo al capo” e che, perciò, era in totale balia del suo aggressore. Secondo i primi giudici, si è trattato di un atto vile, “e ancor più vile se si considera che ha colpito una vittima già aggredita da più persone, in una situazione di quattro contro uno” (sentenza pag. 149-150). Continuando, la prima Corte ha ribadito che “ la prontezza a delinquere ” dimostrata dalla messa in pratica alla prima occasione e senza alcun motivo di quanto detto al Muraglione concorre, con il fatto che RI 1 ha smesso di picchiare soltanto dopo avere visto la vittima completamente inerme, ad aggravare la colpa di RI 1 che ha, con il suo agire, dimostrato un totale disprezzo per la vita umana. Egoismo è, poi, stato ravvisato dai primi giudici anche nel comportamento tenuto da RI 1 dopo i fatti: “ben conscio delle gravi conseguenze del suo atto, si è preoccupato solo di sé stesso, togliendosi la maglia della _____ per evitare di essere immediatamente riconosciuto” per poi continuare a festeggiare il carnevale, nonostante fosse ben consapevole delle condizioni della vittima. In seguito, la Corte ha precisato che, in applicazione della giurisprudenza che considera una circostanza attenuante generica l’aver agito per dolo eventuale, ha punito RI 1 in modo meno severo rispetto all’ipotesi di dolo diretto, considerando che egli “non aveva intenzione di uccidere direttamente” e che “ la lesione che si è rivelata mortale costituisce come tale (non il decesso) un caso, tutto sommato anomalo ” (sentenza pag. 151). A favore dell’imputato, la Corte ha considerato una difficile situazione familiare “ che sicuramente ha provocato nel suo intimo molta rabbia e un’aggressività fuori del comune ”, il suo “del tutto corretto” comportamento durante la carcerazione preventiva, una certa sensibilità alla pena dovuta al fatto che egli dovrà scontare la pena in un carcere della Svizzera interna e il fatto che, con ogni probabilità, una volta scarcerato, il permesso di residenza gli verrà revocato. Infine, sempre a favore dell’imputato, la Corte ha considerato la ferma condanna sociale che si aggiunge a quella penale. Quanto alla collaborazione con gli inquirenti, i primi giudici hanno considerato quella di RI 1 come “ piuttosto scarsa ” rilevando che, se è vero che egli ha da subito ammesso di avere dato un calcio in testa alla vittima, è anche vero che quel fatto non poteva ragionevolmente essere negato considerato che era stato visto da più persone ed è anche altrettanto vero che RI 1 ha comunque sempre cercato di minimizzare la portata della pedata e di enfatizzare quella del pugno “ ben conscio che far male, anche

uccidere, una vittima in piedi, vigile, con un pugno al volto è assai meno grave che colpirla e, quindi, ucciderla con un calcio in testa, in una situazione di impossibilità di difesa”. Per la Corte, si è trattato di un atteggiamento opportunistico, indiziante una scarsa assunzione di responsabilità e che, perciò, “non giustifica sconti di pena” (sentenza pag. 152). La Corte non ha considerato che il tasso alcolico accertato variante dallo 0,68 al 2,18 ‰³ giustificasse il riconoscimento di uno stato di ridotta imputabilità in considerazione di una serie di comportamenti che hanno dimostrato come RI 1 fosse – al di là dell’alcol ingerito - lucido e per nulla condizionato dal suo stato d’ebrietà. In particolare, la Corte ha considerato che RI 1 ha agito con lucidità già mentre picchiava “spostandosi verso il capo della vittima e mirando volontariamente alla testa” e che ha subito e senza difficoltà compreso che la vittima era stata ridotta in gravi condizioni tanto che, allontanandosi dal luogo del crimine, si è tolto la maglia che indossava per rendersi meno riconoscibile. Inoltre, la Corte ha considerato come circostanze rivelatrici di uno stato di lucidità il fatto che al capannone di piazza _____ RI 1 abbia raccontato agli amici di avere colpito la vittima con un pugno ma abbia taciuto del calcio e il fatto che, saputo dell’arrivo della polizia, abbia subito lasciato il capannone recandosi a _____dove, alla vista degli agenti, ha subito compreso il rischio di essere a quel momento già arrestato. Inoltre, la prima Corte ha considerato come elementi a sostegno dello stato di lucidità di RI 1 il fatto che egli stesso ha ammesso agli inquirenti che, nonostante fosse “brillo” era perfettamente in grado di distinguere fra quello che si può e quello che non si può fare. Quale ulteriore elemento rivelatore dello stato di lucidità di RI 1 è stato considerato il fatto che egli ha saputo precisare l’orario esatto di partenza del treno con cui è rientrato da _____ “dimostrando così di ricordarsi anche aspetti di dettaglio”. In considerazione di tutte queste circostanze, la Corte ha ritenuto che a RI 1 non andasse riconosciuta una scemata imputabilità. Tuttavia – ha precisato – ha comunque tenuto conto, a parziale riduzione della colpa di RI 1, dell’effetto disibinitore dell’alcool “ nel determinare l’agire o il non agire di un soggetto ” (sentenza pag. 151-152).

E. 8.2

Il ricorrente sostiene che la prima Corte ha sbagliato partendo dalla considerazione secondo cui il decesso della vittima comporti di principio una colpa molto grave: così facendo, i primi giudici sarebbero “ partiti dalla gravità della colpa per poi cercare di giustificarla ”. Prosegue, poi, rilevando come la Corte abbia sbagliato ritenendo che egli ha picchiato senza alcun motivo una persona che nemmeno conosceva. In realtà – sostiene il ricorrente – quando lui è intervenuto, era già in corso una lite e lui è intervenuto a difesa dell’amico RI 3. Di questo, e del fatto che il tutto avvenne in una manciata di secondi e in una situazione di generale concitazione, la prima Corte avrebbe dovuto tenere conto. Inoltre – sempre secondo il ricorrente – i primi giudici avrebbero dovuto tener conto che, “per quanto un calcio alla testa sia senz’altro riprovevole”, egli ha comunque “colpito PC sulla parte del corpo protetta dalla calotta cranica”. Inoltre, avrebbe dovuto tener conto del fatto che non si trattò di un colpo sferrato con un oggetto o un’arma ma soltanto di un colpo inferto “con una lieve forza” e con il collo del piede che, peraltro, calzava scarpe da ginnastica morbide (ricorso pag. 50). La Corte ha – sempre secondo il ricorrente - ancora una volta sbagliato considerando un dolo eventuale vicino al dolo diretto. Infine, la Corte ha sbagliato non riconoscendogli di avere agito in stato di scemata imputabilità a causa dell’alcol ingerito: egli non era lucido tanto che non ricorda tutte le persone incontrate quella sera, non ricorda di avere preso in groppa RI 2 all’uscita dal capannone di via _____ ed ha confuso la maglia a righe indossata dalla vittima con un peluche a chiazze bianche e nere.

E. 8.3

Sui criteri da considerare per la commisurazione della pena si rinvia al consid. 4.1. di questa sentenza. In concreto, rilevato che la pena inflitta non si pone fuori del quadro edittale, non si può non sottolineare come la prima argomentazione ricorsuale sia manifestamente errata. Osservando che, in astratto, la soppressione di una vita “è un atto di gravità tale che non ha da essere ulteriormente motivata”, la Corte altro non ha fatto che iniziare, correttamente, con la valutazione della gravità oggettiva del reato di cui RI 1 deve rispondere. Quanto alla seconda argomentazione – mancata presa in considerazione del fatto che lui è intervenuto nel quadro di una lite già in corso e a difesa dell’amico – essa cade nel vuoto nella misura in cui si diparte da un’ipotesi fattuale che è contraria all’accertamento dei primi giudici – risultato non arbitrario dopo l’esame di questa Corte – secondo cui quando RI 3 e, subito dopo, gli altri due si avventarono su PC non c’era nessuna rissa in corso e secondo cui la vittima non fece nessun gesto che potesse in qualche modo essere interpretato come un attacco a chicchessia. Altrettanto e per gli stessi motivi cade nel vuoto l’argomentazione secondo cui la Corte di prime cure avrebbe sbagliato non considerando che il tutto si è svolto in pochi secondi e in un’atmosfera concitata: come visto, è stato accertato, senza arbitrio, che il tutto durò pochi minuti. Pretestuose e poco serie appaiono, invece, le argomentazioni ricorsuali circa la soltanto relativa gravità – se rapportata all’utilizzo di un’arma o di un oggetto - del calcio dato in testa: in esse non è, pertanto, necessario addentrarsi. Contrarie agli accertamenti della Corte sono, invece, le argomentazioni fondate sul calcio inferto “con una lieve forza” (cfr. consid. 3.4. di questa sentenza) nonché sul fatto di avere colpito la parte della testa “protetta dalla calotta cranica” (il calcio di RI 1, secondo gli accertamenti non arbitrari della prima Corte, ha colpito la parte posteriore del collo della vittima). Irrilevante – per la connotazione della colpa – è il fatto che RI 1 calzava scarpe da ginnastica: quel che conta è la forza con cui il calcio è stato inferto e le circostanze in cui il calcio è stato dato. Né può ragionevolmente essere considerato come un fattore di attenuazione della colpa il fatto che il calcio sia stato dato con il collo del piede. Nemmeno questa Corte ravvisa arbitrio nelle considerazioni della Corte secondo cui il dolo di RI 1 è prossimo al dolo diretto: i suoi gesti (colpire alla testa con forza dopo essersi spostato per prendere la mira una vittima che giace indifesa a terra) ben possono essere interpretati così come ha fatto la prima Corte che, peraltro, ha pure considerato, in una valutazione complessiva e, a favore del condannato, che la lesione che ha portato al decesso costituisce, come tale, un caso raro. Rimane la critica relativa al mancato riconoscimento di una scemata imputabilità. Secondo costante giurisprudenza, dandosi concentrazione di alcol nel sangue fra 2 e 3 g per mille, la scemata responsabilità è presunta (DTF 122 IV 49 consid. 1 b; 119 IV 120, consid. 2b). Nondimeno, tale presunzione può essere sovvertita ove sussistano indizi contrari (DTF 122 IV 49 consid. 1 b), al fattore “concentrazione alcolica nel sangue” non potendosi attribuire valore assoluto (sul tema v. anche STF non pubblicata 7 maggio 2002 [6S.17/2002], consid. 1c/aa; DTF 107 IV 3; CCRP, sentenza del 13 settembre 2002 in re N., consid. 11d; CCRP, sentenza del 22 gennaio 2003 in re K., consid. 2a). Il fattore “concentrazione alcolica nel sangue” non è da solo sufficiente per stabilire la presenza di una scemata imputabilità: sono necessari indizi concreti che attestino di un’alterazione delle facoltà a seguito dell’assorbimento della bevanda alcolica sufficienti a far dubitare della piena responsabilità dell’autore al momento dell’atto. Ciò che è determinante è lo stato in cui si trovava l’autore al momento del fatto contestato e non la causa di questo stato, ovvero la consumazione di alcol così come attestata dall’esame del tasso alcolemico (STF non pubblicata 9 settembre 2005 [6S.284/2005], consid. 2.3.; STF

non pubblicata 7 maggio 2002 [6S.17/2002], consid. 1c/aa). In concreto, la Corte di prime cure ben poteva ritenere – senza trascendere in un eccesso o in un abuso del potere d'apprezzamento – gli elementi indicati come indizi di lucidità. Ritenuto che, come ricordato, per ammettere una diminuzione della responsabilità non basta una qualsiasi mancanza di ritegno o un qualsiasi ottenebramento transitorio provocato dall'ebbrezza (DTF 107 IV 3), il ricorrente non spiega, confrontandosi con gli argomenti della Corte, perché con essi i primi giudici siano andati al di là del loro potere di apprezzamento. Non basta, al riguardo, proporre, in una formulazione di stampo ancora una volta appellatorio, le tre considerazioni riprodotte al considerando precedente. Peraltro, anche qualora l'argomentazione ricorsuale dovesse essere considerata ricevibile, essa andrebbe respinta ritenuto che i fatti che il ricorrente propone non bastano a togliere valore probante alle ben più numerose e qualificate situazioni indicate dalla Corte di prime cure come comprovanti, insieme, uno stato di più che sufficiente lucidità del ricorrente. Pertanto, anche questa censura cade nel vuoto. Concludendo, tenuto conto dell'estrema gravità oggettiva e soggettiva del reato per cui RI 1 è stato condannato e del fatto che non può essere sostenuto che i primi giudici abbiano ommesso di considerare, a favore del ricorrente, elementi che andavano considerati, questa Corte ritiene che la pena irrogata non possa essere qualificata di eccessivamente severa. Anche su questo punto, il ricorso va respinto. III. spese

E. 9

In applicazione dell'art. 9 CPP, le spese seguono la soccombenza. Alla parte civile, che ha presentato osservazioni ai ricorsi tramite un avvocato, ogni ricorrente verserà un'indennità di fr. 1'500.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 2 è respinto. 2. Gli oneri processuali relativi a tale ricorso, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'000.- b) spese complessive fr. 300.- fr. 2'300.- sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile (eredi fu PC) fr. 1'500.- per ripetibili. 3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto. 4. Gli oneri processuali relativi a tale ricorso, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2'000.- b) spese complessive fr. 300.- fr. 2'300.- sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile (eredi fu PC) fr. 1'500.- per ripetibili. 5.

Intimazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.